

PRIMO RAPPORTO GENERALE SULLE ATTIVITÀ DEL GREVIO



G R E V I O
Gruppo di esperti sulla
lotta contro la violenza
nei confronti delle
donne e la violenza
domestica

relativo al periodo
da giugno 2015 a maggio 2019

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

PRIMO RAPPORTO GENERALE SULLE ATTIVITÀ DEL GREVIO

Segretariato del meccanismo
di monitoraggio della
Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione
e la lotta alla violenza nei
confronti delle donne e la
violenza domestica

relativo al periodo
da giugno 2015 a maggio 2019

All requests concerning the reproduction or translation of all or part of this document should be addressed to the Directorate of Communication (F-67075 Strasbourg Cedex or publishing@coe.int). All other correspondence concerning this document should be addressed to the Violence against Women Division, Directorate General of Democracy, Council of Europe.

Cover and layout: Document and Publications Production Department (SPDP), Council of Europe
Cover Photo: Council of Europe

© Council of Europe, March 2021
Printed at the Council of Europe

Indice

PREFAZIONE DELLA PRIMA PRESIDENTE DEL GREVIO	5
La Convenzione	5
Il GREVIO e la procedura di valutazione	6
Risultati e impatto	8
INTRODUZIONE	10
DEFINIZIONE DEL QUADRO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ DEL GREVIO	13
1. Composizione	13
2. Regolamento interno	14
3. Risorse umane e finanziarie	16
METODI DI LAVORO DEL GREVIO	18
1. Procedura di valutazione di base	18
2. Questionario	20
3. Visite di valutazione	20
4. Altre fonti d'informazione	21
5. Il contributo della società civile alla procedura di valutazione	22
6. Riserve	22
SEZIONE TEMATICA: PRIME TENDENZE E DIFFICOLTÀ EMERSE DAL MONITORAGGIO DEI PAESI	26
1. Lacune e difficoltà nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione	27
2. Miglioramenti e buone pratiche individuate nel corso della procedura di valutazione di base	33
3. Difficoltà nel promuovere e garantire il sostegno alla Convenzione di Istanbul nel quadro degli attacchi ai diritti delle donne	39
RELAZIONI CON IL COMITATO DELLE PARTI	43
COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA	45
1. Comitato dei Ministri	45
2. Assemblea Parlamentare	46
3. Ufficio del Commissario per i diritti umani	49
4. Commissione per la parità di genere	49
5. Corte Europea dei diritti dell'uomo	50
COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E CON ISTITUTI NAZIONALI PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI	52

LO SVILUPPO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	58
1. Nazioni Unite	59
2. Organizzazione degli Stati americani (OSA o OAS)	61
3. Banca Mondiale	62
4. Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)	63
5. Unione europea (UE)	64
COMUNICAZIONE	66
1. Pubblicazioni	66
2. Altre comunicazioni	67
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	68
APPENDICE 1 – LISTA DELLE ATTIVITÀ DEL GREVIO TRA GIUGNO 2015 E MAGGIO 2019	70
APPENDICE 2 - CALENDARIO DELLE VISITE DI VALUTAZIONE DEL GREVIO (NOVEMBRE 2016 - MARZO 2019)	72
APPENDICE 3 - FIRME E RATIFICHE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA	73
APPENDICE 4 – LISTA DEI MEMBRI DEL GREVIO (DA GIUGNO 2015 A MAGGIO 2019)	75
APPENDICE 5 - SEGRETARIATO DEL GREVIO (DA GIUGNO 2015 A MAGGIO 2019)	76
APPENDICE 6 – LA PRIMA PROCEDURA DI VALUTAZIONE (DI BASE) DEL GREVIO	77



Convention du Conseil de l'Europe
sur la prévention et la lutte
contre la violence à l'égard des femmes
et la violence domestique
Convention d'Istanbul

Prefazione della prima Presidente del GREVIO

Il primo rapporto generale sulle attività del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) copre il periodo dal settembre 2015 al maggio 2019 e intende offrire un riepilogo esaustivo dei primi otto rapporti del GREVIO, nonché dei risultati conclusivi di tali rapporti, le cui versioni finali sono state adottate entro il maggio 2019. Ho ricoperto il ruolo di Presidente di tale organismo durante questo periodo e sono onorata di presentare questo primo rapporto generale a nome del GREVIO.

Le dinamiche che hanno condotto alla creazione del GREVIO e il contesto organizzativo in cui ha operato in questo periodo hanno in larga misura determinato il ruolo di tale organismo nell'assicurare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul (la Convenzione).

La Convenzione

La campagna del Consiglio d'Europa per porre fine alla violenza sulle donne (2006-2008) ha evidenziato la notevole diffusione di tali violenze negli Stati membri, nonché la mancanza di un insieme uniforme e coerente di requisiti giuridici e politici a livello europeo, in grado di far fronte a tale fenomeno in maniera efficace. Il Consiglio d'Europa ha quindi istituito una task force, incaricata dell'elaborazione di un trattato regionale che stabilisse norme motivate e giuridicamente vincolanti in materia. Di conseguenza, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha nominato il Comitato ad hoc per la prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica (CAHVIO), incaricato di negoziare e redigere la Convenzione.

A seguito di estese e intense discussioni, il testo della Convenzione è stato adottato prima dal CAHVIO e poi dal Comitato dei Ministri il 7 aprile 2011. La Convenzione è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011, durante la 121ª sessione del Comitato dei Ministri a Istanbul, ed è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito della ratifica da parte dei primi 10 Stati. La caratteristica distintiva della Convenzione risiede da un lato nell'insistenza su un approccio globale su più fronti, comprensivo di prevenzione, protezione, azione penale e politiche integrate ("le 4 P") e orientato all'eradicazione della violenza contro le donne e della violenza domestica, dall'altro nella chiarezza della sua premessa, che definisce la violenza contro le donne come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra donne e uomini. Dalle mutilazioni genitali femminili fino alla violenza domestica, la Convenzione colloca le molte forme di violenza contro le donne nella categoria di "violenza di genere contro le donne", identificando nella disuguaglianza di genere la loro comune causa ed esigendo agli Stati una risposta globale, orientata al contrasto a tutte le diverse manifestazioni di disparità di potere tra donne e uomini.

Il GREVIO e la procedura di valutazione

Il GREVIO è l'organismo di esperti ed esperte indipendenti, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione ed è operativo dal settembre 2015. Nella fase iniziale era formato da 10 esperte indipendenti provenienti da Paesi diversi, con esperienze professionali di vario tipo, nominate dal proprio Stato ed elette dagli Stati parte della Convenzione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il numero di esperti ed esperte indipendenti è salito a 15, a seguito della 25ª ratifica della Convenzione.

Come stabilito dalla Convenzione, il GREVIO conduce il monitoraggio sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità statali come risposta al *Questionario di base*¹, elaborato dal GREVIO nel suo primo anno di esistenza e somministrato agli Stati; sulla base dei dialoghi che intrattiene con le autorità degli Stati oggetto di valutazione; delle osservazioni che i membri del GREVIO fanno durante le visite di valutazione; e delle informazioni che riceve dalle ONG e da altre fonti nel corso del processo di monitoraggio. Vengono presi in considerazione anche rapporti di altri organismi e processi di monitoraggio internazionali (come quelli del Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, quelli della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, ecc.).

Tali informazioni vengono prese in considerazione e costituiscono la base per la stesura, da parte del GREVIO, di un rapporto preliminare di valutazione di base, relativo allo Stato in esame, assieme a specifiche raccomandazioni rivolte allo Stato. A seguito dei commenti dello Stato sul rapporto preliminare, il GREVIO adotta la versione finale del rapporto di valutazione di base. Il testo è reso noto, insieme ai commenti formulati dallo Stato, e diviene un documento pubblico.

Secondo la pratica in vigore nel periodo di riferimento, il Comitato delle Parti, l'organo politico del processo di monitoraggio/valutazione, approva il rapporto del GREVIO

1. Per maggiori informazioni, consultare il [Questionario sulle misure legislative e di altro tipo che danno effetto alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#)

e lo trasmette formalmente allo Stato interessato, insieme alle raccomandazioni specifiche ritenute prioritarie dal GREVIO.

Fin dai primi rapporti di valutazione, il GREVIO ha tenuto a sottolineare il livello di adesione generale da parte dei diversi Stati al principio fondamentale della Convenzione: la correlazione tra disuguaglianza di genere e violenza contro le donne. Ha quindi sostenuto con forza l'esigenza prioritaria della Convenzione, ovvero l'adozione da parte dello Stato di un approccio politico globale e integrato nella prevenzione e il contrasto a tutte le forme di violenza contro le donne legate al genere. A tale criterio si è unito un esame attento e ravvicinato, inteso a verificare "sul campo" l'esistenza e il funzionamento di specifiche misure giuridiche e di altro tipo, nonché di servizi e strategie di prevenzione, protezione ed esercizio dell'azione penale.

Per ogni Paese, gli accurati rapporti di valutazione del GREVIO si sono basati sulla meticolosa valutazione del livello di conformità a ciascuna delle disposizioni specifiche della Convenzione, previste dal questionario del GREVIO. Tale analisi ha portato alla produzione di una valutazione onnicomprensiva e dettagliata dello stato dell'arte in ciascun Paese. Pertanto, nei suoi rapporti, il GREVIO ha offerto agli Stati non solo una guida generale e di principio, ma "ricette" pratiche, operative e scadenze, per far fronte a determinate aree problematiche. I rapporti del GREVIO, poiché approfondiscono i principi della Convenzione, hanno suscitato notevole interesse e hanno costituito una fonte di ispirazione per altri Stati e per le organizzazioni della società civile in altri Paesi.

Il rapido sviluppo del GREVIO in un organismo di monitoraggio pienamente funzionante, lo ha reso un comitato rispettato ed efficace, il cui operato e raccomandazioni sono seguiti da vicino ed emulati da altri meccanismi regionali e globali in materia di diritti umani delle donne. In tal senso, l'esperienza del GREVIO ha chiaramente costituito una *best practice* per il potenziamento delle istituzioni a livello internazionale.

Il GREVIO è stato un membro fecondo e di spicco della Piattaforma delle Nazioni Unite e dei meccanismi regionali che si occupano di diritti umani delle donne, convocata su iniziativa della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne Dubravka Šimonović². Dal 2017, la Convenzione di Istanbul rappresenta la "stella polare" di questo gruppo e il GREVIO ha contribuito in maniera sostanziale al suo impegno nel garantire l'adozione di norme comuni per fronteggiare la violenza contro le donne su scala globale.

Le attività del GREVIO si basano sul mandato ricevuto dalla Convenzione, conformemente agli articoli di riferimento (articoli 66-69). Pertanto, l'ambito ben

2. La Piattaforma è un'iniziativa promossa dalla Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, e mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i meccanismi internazionali e regionali sulla violenza e la discriminazione contro le donne e le ragazze, e a incoraggiare tutte le organizzazioni internazionali, gli organismi delle Nazioni Unite, i governi, le istituzioni nazionali e gli stakeholder ad avvalersi al meglio degli strumenti messi a disposizione dai meccanismi partecipanti. La Piattaforma riunisce la Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze; la Presidente del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne; la Presidente del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla discriminazione contro le donne nella legge e nella pratica; la Presidente del Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa; la Relatrice speciale inter-americana per i diritti delle donne; la Relatrice speciale sui diritti delle donne in Africa; e la Presidente del Comitato di Esperti del Meccanismo di Monitoraggio per la Convenzione di Belém do Pará. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/CooperationGlobalRegionalMechanisms.aspx>.

preciso della Convenzione e il suo approccio globale hanno rappresentato sin dall'inizio i principali punti di riferimento per il GREVIO. A sua volta, la storia della stesura della Convenzione, compresi i lunghi e difficili negoziati tra gli Stati membri su molte delle sue disposizioni, ha offerto indicazioni al GREVIO, contribuendo a definirne le priorità e influenzandone i metodi di lavoro. Pur rimanendo assolutamente fedele alle norme della Convenzione, ritenute criteri guida per misurare l'attuale situazione negli Stati sottoposti a valutazione, il GREVIO ha adottato un approccio flessibile, costruttivo, specifico per ogni Paese e adeguato nelle sue valutazioni.

Risultati e impatto

Il lettore di questo rapporto troverà un resoconto dettagliato sullo stato di attuazione della Convenzione e sulle criticità rilevate negli Stati che sono stati valutati dal GREVIO nel periodo considerato.

Le conclusioni della valutazione del GREVIO sull'applicazione della Convenzione in questi otto Stati rivelano l'efficacia di un meccanismo di monitoraggio regionale inedito, proprio di un ambizioso strumento giuridico nell'ambito dei diritti umani delle donne. Come tale, esso testimonia l'impegno del Consiglio d'Europa per i diritti umani delle donne e la volontà degli Stati membri di proteggere tali diritti di fronte alla violenza contro le donne.

Per quanto questo rapporto di valutazione di base offra una descrizione e un'analisi dettagliate della situazione attuale, è importante sottolineare sin d'ora che, nel complesso, nel periodo considerato, i rapporti del GREVIO sono stati accolti molto positivamente sia dagli Stati che dalla società civile.

Solo il tempo permetterà di valutare pienamente la misura in cui le raccomandazioni del GREVIO saranno effettivamente messe in atto. Tuttavia, si osservano iniziali sviluppi positivi sul campo, in particolare per quanto riguarda i miglioramenti introdotti nella legislazione e nei documenti strategici. Molti Stati stanno adeguando il campo di applicazione delle normative sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica alle disposizioni della Convenzione e stanno adottando i piani d'azione richiesti.

È inoltre evidente l'impegno nella creazione di meccanismi di coordinamento nazionale, in linea con l'articolo 10 della Convenzione, come un primo e fondamentale passo per l'elaborazione di dati e di accurate informazioni per lo sviluppo di risposte fondate su solide basi. Tuttavia, il quadro generale è meno positivo quando si tratta di garantire il sostegno politico e finanziario necessario a rendere efficaci tali strategie.

In modo analogo, in quasi tutti gli Stati esaminati si sono osservati miglioramenti – ancorché di portata limitata – rispetto alle strutture di sostegno alle vittime e nel settore della sensibilizzazione pubblica e della formazione delle figure professionali.

In generale, nei Paesi valutati, il GREVIO ha riscontrato un importante contributo, specialmente per quanto riguarda la necessità di proteggere le donne dalla violenza. Tuttavia, il riconoscimento del legame strutturale tra disuguaglianza di genere e violenza contro le donne rimane una criticità fondamentale, che limita la portata e l'efficacia delle misure orientate al contrasto della violenza contro le donne. In alcune società, la mancanza di consapevolezza e/o la totale negazione di tale nesso strutturale ostacolano un'attuazione efficace o addirittura sono all'origine del mancato sviluppo di politiche integrate.

Il superamento di resistenze di questo tipo richiede una trasformazione degli atteggiamenti, delle mentalità e degli stereotipi di genere. Di per sé, in pressoché tutte le società si tratta senza dubbio di un processo lungo e difficile. Ultimamente, il progresso in materia di parità di genere e di diritti delle donne ha suscitato un “reazione ostile” (“backlash”) in molte società. Non sorprende che la Convenzione, ovvero il testo più avanzato e promettente in materia – un “gold standard” – abbia dovuto fare fronte all’impatto di tali impulsi regressivi. La deliberata diffusione di false narrazioni sugli obiettivi della Convenzione ha dato il via a detti impulsi in Europa. Purtroppo, in certi Stati, che puntano in realtà ad attaccare l’uguaglianza tra donne e uomini, tali movimenti hanno deviato la discussione rispetto ai fatti concreti e alle verità relative all’origine e alla natura della violenza contro le donne. Questi distorcono gli obiettivi della Convenzione, rendendola ostaggio di paure irrazionali e di specifiche agende politiche interne. Purtroppo, tali reazioni tendono a ostacolare o a rallentare la ratifica e l’attuazione della Convenzione.

Tuttavia, la storia ha dimostrato a più riprese che i valori e i principi di uguaglianza, inclusività, diversità, tolleranza, promozione e protezione dei diritti umani, tra cui i diritti umani delle donne, sono sempre sopravvissuti alle forti correnti reazionarie che hanno cercato di reprimerli.

Sono convinta che la Convenzione di Istanbul e i lavori del GREVIO nei primi quattro anni della sua esistenza rappresentino una tappa significativa, che troverà il posto che merita nella storia e spianerà la strada a futuri ulteriori sforzi e miglioramenti nel campo dei diritti umani delle donne.

L’impegno sincero dei membri del GREVIO sarà ricordato come un traguardo epocale, così come l’impegno di tutte e tutti coloro che, in questi primi anni, hanno contribuito nel modo più disinteressato, con la propria conoscenza, esperienza e competenza, per garantire che gli obiettivi e le norme della Convenzione diventino realtà nei vari Stati.

L’approvazione e il sostegno ricevuti dagli Stati parte della Convenzione, come espressi nelle decisioni del Comitato delle Parti nel corso di questi primi anni, hanno alimentato l’impegno del GREVIO in questo periodo.

Il Segretariato del Consiglio d’Europa, a tutti i suoi livelli, ci ha garantito un sostegno costante sin dall’inizio. Molti dei risultati ottenuti in questi primi quattro anni di vita del GREVIO, così come le solide fondamenta che sono state poste, devono molto all’eccellente lavoro del Segretariato del GREVIO.

Nel presentare il primo rapporto generale del GREVIO, tengo a esprimere la mia gratitudine a tutte e tutti coloro che hanno contribuito all’elaborazione di questi contenuti, con l’augurio che l’esperienza e i risultati del GREVIO nei suoi anni di formazione si rivelino preziosi per coloro che combattono la violenza contro le donne.

Prof. Dott. Feride Acar

Prima Presidente del GREVIO

(giugno 2015 - maggio 2019)



Introduzione

La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale e globale che non conosce confini sociali, economici o nazionali. Il Consiglio d'Europa, riconoscendo la gravità del fenomeno e il suo impatto sulle vittime e sulla società, nonché la necessità di norme giuridiche armonizzate, che garantiscano alle vittime ovunque in Europa di poter beneficiare dello stesso livello di protezione, ha deciso nel 2009 di redigere un trattato vincolante in questo campo. La Convenzione di Istanbul è stata redatta nel corso di poco più di due anni ed è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul, città da cui prende il nome. Il 1° agosto 2014, a seguito della decima ratifica, il trattato è entrato in vigore.

A maggio 2019, la Convenzione era stata ratificata da 34 Stati membri del Consiglio d'Europa e firmata da tutti gli altri Stati membri, ad eccezione dell'Azerbaijan e della Federazione Russa. È stata inoltre firmata da un'organizzazione internazionale: l'Unione europea. Ventidue Stati parte hanno formulato riserve alla Convenzione. Cinque Stati parte hanno adottato delle dichiarazioni, una delle quali, da parte della Polonia, era stata contestata da sei Stati parte. Si attendono ratifiche da parte di altri Stati, mentre altri, che non sono membri del Consiglio d'Europa, stanno già valutando la possibilità di aderire alla Convenzione, come consentito da tale strumento giuridico.

Fin dalla sua entrata in vigore, la Convenzione ha raccolto un notevole sostegno a tutti i livelli: governi nazionali, regionali e locali, società, parlamenti, altre organizzazioni nazionali, regionali e internazionali per i diritti umani, organizzazioni della società civile, media e mondo accademico. La sua missione di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza le è valsa premi nazionali e internazionali.

Poiché attinge alla giurisprudenza e alle norme internazionali ed europee, nonché alle *best practices* e agli insegnamenti tratti a livello nazionale, ad oggi la Convenzione è lo strumento giuridico internazionale più avanzato e completo in questo campo. Il suo obiettivo è “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”. Si applica a “tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato”.

Definita dalle Nazioni Unite il “*gold standard*” della legislazione in materia di violenza di genere, la Convenzione è il primo trattato a fornire una definizione giuridicamente vincolante della violenza contro le donne, come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione contro le donne, e ad integrare le norme di debita diligenza, definendole come un obbligo degli Stati “nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali”.

La Convenzione è anche il primo trattato internazionale a stabilire una serie completa di obblighi giuridicamente vincolanti, orientati a garantire una risposta organica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica. Contempera disposizioni dettagliate in materia di prevenzione della violenza, di protezione e sostegno alle vittime e di perseguimento dei responsabili, con l’obbligo di sviluppare una serie di politiche organiche, da attuare in maniera coordinata.

Al fine di garantire l’adozione e l’attuazione globale e coordinata di adeguate politiche per il contrasto della violenza contro le donne, la Convenzione esige agli Stati parte di stanziare adeguate risorse finanziarie e umane e di stabilire uno specifico assetto istituzionale, che comprenda gli organismi di coordinamento nazionale, la raccolta dati e la ricerca, il coinvolgimento delle ONG e la cooperazione multi-istituzionale.

Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, la Convenzione stabilisce espressamente un nesso tra violenza contro le donne e violenza domestica e gli stereotipi di genere nocivi. Le misure enunciate nella Convenzione si fondano fermamente sulla premessa, secondo cui la violenza contro le donne non può essere sradicata se non investendo in una maggiore uguaglianza tra donne e uomini, e secondo cui soltanto la reale uguaglianza tra donne e uomini, insieme a un cambiamento nei comportamenti e nelle dinamiche di potere, può effettivamente prevenire la violenza contro le donne. La Convenzione mira quindi a cambiare i comportamenti e a eliminare gli stereotipi, non solo a livello individuale ma anche a livello istituzionale, imponendo agli Stati parte l’obbligo di promuovere regolarmente campagne di sensibilizzazione, di introdurre materiale didattico nelle scuole di ogni ordine e grado, di formare con regolarità le figure professionali che entrano in contatto con le vittime, compresi i legali e le forze dell’ordine, di istituire programmi per gli autori di violenza e di coinvolgere il settore privato e i media nel contrasto alla violenza.

La Convenzione sottolinea che, al fine di superare le molteplici conseguenze della violenza, è necessario sostenere, assistere e proteggere le vittime da ogni nuovo atto di violenza, dalla vittimizzazione secondaria e dalla dipendenza economica, attraverso l’istituzione di servizi di supporto specializzati per le vittime e per i loro figli e figlie, in grado di offrire assistenza medica e consulenza psicologica e legale,

oltre a dover mettere a disposizione un numero sufficiente di case-rifugio, centri specializzati per le vittime di stupro o violenza sessuale, e introdurre linee di assistenza telefonica 24 ore su 24.

La Convenzione prevede che gli autori di tutti i tipi di violenza oggetto della Convenzione vengano perseguiti. A tale riguardo, gli Stati parte sono tenuti a criminalizzare e punire tutte le forme di violenza contro le donne contemplate dalla Convenzione, tra cui la violenza fisica, sessuale e psicologica, lo *stalking*, le molestie sessuali, le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata, e sono tenuti ad adottare una serie di provvedimenti per garantire indagini concrete, per ogni denuncia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Tenuto conto della natura transnazionale di alcune forme di violenza contro le donne (come il matrimonio forzato), la Convenzione adotta un "approccio transfrontaliero", richiedendo agli Stati parte di estendere la propria giurisdizione ai crimini commessi all'estero dai propri cittadini e addirittura di rendere possibile l'azione giudiziaria nei loro confronti. Analogamente, la Convenzione crea un contesto che facilita l'accesso alla giustizia da parte di cittadini e cittadine o residenti degli Stati parte, che siano vittime di reati di violenza contro le donne mentre si trovano all'estero.

La Convenzione richiede agli Stati parte di garantire che la violenza di genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione nell'ambito delle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria internazionale, nel caso di donne in fuga da contesti in cui lo stupro viene usato come arma di guerra, in caso di mutilazioni genitali femminili o in caso di violenza domestica.

In ambito internazionale è di particolare rilevanza il fatto che la Convenzione si applichi non solo in tempo di pace, ma anche in situazioni di conflitto armato.

La Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio per valutare il grado di attuazione delle sue disposizioni e per fornire linee guida agli Stati parte. Tale meccanismo di monitoraggio si fonda su due pilastri: il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), un organo di esperti ed esperte indipendenti, e il Comitato delle Parti, un organo politico composto da rappresentanti ufficiali degli Stati parte della Convenzione.

Il meccanismo di monitoraggio della Convenzione costituisce un'ineguagliabile piattaforma, sia a livello nazionale che internazionale. Grazie all'analisi approfondita dei vari contesti nazionali, alla mobilitazione di competenze e allo scambio di buone pratiche, tale meccanismo genera contributi, dati e consigli di grande utilità. Il processo di monitoraggio elabora strategie per affrontare problemi e fornire soluzioni, rappresentando così un forum di vitale importanza per coordinare e definire un'agenda globale orientata all'eliminazione della violenza contro le donne, di cui questo rapporto si propone di offrire una panoramica.



Definizione del quadro procedurale e organizzativo delle attività del GREVIO

1. Il meccanismo di monitoraggio della Convenzione di Istanbul è stato istituito al fine di valutare e migliorare l'attuazione di tale strumento innovativo da parte degli Stati parte. È costituito da due pilastri distinti che interagiscono tra loro: il **Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO)**, un organo di esperti ed esperte indipendenti, e il **Comitato delle Parti**, un organo politico composto dai rappresentanti ufficiali degli Stati parte della Convenzione.

1. Composizione

2. Il mandato e i requisiti relativi alla composizione del GREVIO sono stabiliti nell'articolo 66, paragrafi 1 e 2 della Convenzione ed esplicitati nella Risoluzione del Comitato dei Ministri che definisce le norme per la procedura di elezione dei membri del GREVIO (di seguito denominata Risoluzione CM/Res (2014)43). I membri del GREVIO devono essere cittadini/e di diversi Stati parte della Convenzione. Sono nominati dagli Stati parte ed eletti per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta. La composizione del GREVIO deve rispecchiare i principali sistemi giuridici, essere equilibrata in quanto a genere, provenienza geografica e presentare competenze multidisciplinari.

3. I criteri di ammissibilità dei membri del GREVIO e il processo elettorale sono stabiliti nell'articolo 66, paragrafi 4 e 5, e nell'articolo 67, paragrafo 2, e sono ulteriormente precisati nella risoluzione CM/Res (2014)43. L'imparzialità e l'indipendenza dei membri del GREVIO nell'esercizio delle loro funzioni rimane uno dei principi fondamentali della Convenzione, stabilito all'articolo 66, paragrafo 4. Inoltre, i membri del GREVIO devono essere scelti in modo trasparente, sulla base delle loro competenze o di esperienze riconosciute nel campo della violenza contro le donne, dell'uguaglianza di genere e dei diritti umani. Per quanto riguarda il processo elettorale, l'articolo 67, paragrafo 2, e la regola 1 della risoluzione CM/Res (2014)43 stabiliscono che il Comitato delle Parti è l'organo incaricato di eleggere i membri del GREVIO.

4. Il Comitato delle Parti ha eletto i primi 10 membri del GREVIO il 5 maggio 2015, in occasione della sua prima riunione, tenutasi a Strasburgo. Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2 della Convenzione, la durata del loro mandato è stata fissata per il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2019. Il primo GREVIO ha riunito stimate professioniste, note per un ampio spettro di competenze nel campo della violenza contro le donne, consolidate in anni di attività a sostegno della società civile, di assistenza alle vittime, di ricerca accademica e di pratica legale. Dopo la ratifica della Convenzione da parte della Germania il 12 ottobre 2017, che ha portato a 25 il numero degli Stati parte, è stata avviata una procedura per aggiungere cinque seggi in seno al GREVIO. Successivamente, nella sua quinta riunione del 24 maggio 2018, il Comitato delle Parti ha eletto cinque nuovi membri, il cui mandato ha avuto inizio il 1° settembre 2018. In vista della scadenza del primo mandato dei membri iniziali del GREVIO, il 31 maggio 2019, e in occasione della settima riunione del Comitato delle Parti, il 3 maggio 2019 si è tenuta l'elezione di 10 membri del GREVIO³. A seguito di tale procedura, sei membri precedenti sono stati riconfermati, mentre sono stati eletti quattro nuovi componenti.

5. Nel corso della sua prima riunione, il 21 settembre 2015, il GREVIO ha eletto a scrutinio segreto Feride Acar come Presidente, Rosa Logar come Prima Vicepresidente e Marceline Naudi come Seconda Vicepresidente, per un mandato di due anni rinnovabili. Alla 12a riunione del GREVIO del 12 ottobre 2017⁴, il GREVIO ha rieletto a scrutinio segreto Feride Acar come Presidente. Marceline Naudi è stata eletta Prima Vicepresidente e Simona Lanzoni Seconda Vice Presidente. Hanno servito il loro mandato dal 13 ottobre 2017 al 31 maggio 2019.

6. Nella sesta riunione, dal 23 al 26 maggio 2016, il GREVIO ha nominato Biljana Branković e Simona Lanzoni come Relatrici sull'uguaglianza di genere.

2. Regolamento interno

7. Conformemente all'articolo 66, paragrafo 6, il GREVIO ha adottato il proprio Regolamento interno nella prima riunione tenutasi a Strasburgo dal 21 al 23 settembre 2015. Durante il periodo oggetto del presente rapporto, il Regolamento interno del GREVIO è stato modificato tre volte: nel febbraio e ottobre 2017 e nel febbraio

3. Per l'elenco delle elezioni dei membri del GREVIO cfr. Appendice 1.

4. Per la lista delle riunioni del GREVIO vedere Allegato 1.

2018. Pur ispirandosi in maniera generale ai regolamenti interni di altri organismi indipendenti del Consiglio d'Europa responsabili del monitoraggio nell'ambito dei diritti umani, quello del GREVIO presenta diverse caratteristiche innovative, quali il fatto di incoraggiare la partecipazione dei parlamenti nazionali alla procedura di valutazione. Il Regolamento interno governa il funzionamento del GREVIO, come pure le specificità della valutazione e delle procedure speciali d'indagine e l'adozione delle raccomandazioni generali. Inoltre, stabilisce le regole generali relative alle comunicazioni, alla protezione delle persone e delle organizzazioni che dialogano con il GREVIO, alla cooperazione tra il GREVIO e il Comitato delle Parti, nonché le disposizioni riguardanti la sospensione, gli emendamenti e l'entrata in vigore del Regolamento interno. È utile evidenziare le seguenti caratteristiche del Regolamento interno del GREVIO.

a) Regole generali (regole 1-27)

8. I membri del GREVIO sono tenuti a esercitare la loro funzione in modo imparziale e indipendente (regola 2). Il GREVIO tiene riunioni nella sua sede di Strasburgo ma può, occasionalmente, decidere di riunirsi altrove (articolo 13, paragrafo 1 e articolo 13, paragrafo 2). Nel corso del periodo esaminato in questo rapporto, **il GREVIO ha tenuto un totale di 17 riunioni, due delle quali si sono svolte fuori Strasburgo**. Per garantire la riservatezza, il GREVIO si riunisce a porte chiuse, salvo decisione contraria (regola 17). Le decisioni sono generalmente prese per consenso. Ove sia necessaria una votazione, le decisioni del GREVIO sono prese a maggioranza dei membri presenti (regola 24). A seguito della riunione, viene reso pubblico un elenco delle decisioni adottate, al fine di garantire la trasparenza dell'operato del GREVIO (regola 25).

9. Al fine di assicurare una stretta cooperazione tra il GREVIO e il Comitato delle Parti, la Presidente del GREVIO incontra periodicamente il Comitato delle Parti per aggiornarlo sullo stato di avanzamento dei lavori. Il Presidente del Comitato delle Parti può anche essere invitato alle riunioni del GREVIO (regola 26).

b) Rapporti del GREVIO con i parlamenti (regole 55-60)

10. Essendo un trattato internazionale innovatore in materia di diritti umani, la Convenzione, in virtù dell'articolo 70, è l'unica a concedere uno specifico ruolo di monitoraggio ai parlamenti, sia a livello nazionale che internazionale. Per rendere tale disposizione effettiva nella pratica, il Regolamento interno definisce i metodi secondo cui il GREVIO può consultare i/le parlamentari, al fine di ottenere una valutazione sull'attuazione della Convenzione (regole da 55 a 60). Ad esempio, il GREVIO può incoraggiare gli Stati parte ad avviare un dialogo con i propri parlamenti, nel corso della preparazione del rapporto in risposta al questionario (regola 55). Il GREVIO può anche scegliere di incontrare i/le parlamentari durante le visite di valutazione, nell'ambito della prima procedura di valutazione di base (regola 56). **Nel corso del periodo in esame, cinque visite di valutazione condotte dal GREVIO (in Albania, Austria, Monaco, Portogallo e Montenegro) hanno previsto incontri con i/le parlamentari nazionali.**

11. Una volta adottato il rapporto di valutazione di base del GREVIO, quest'ultimo può esortare i parlamenti affinché – nell'ambito del loro mandato e attraverso i

canali appropriati – questi adottino iniziative sulla base dei risultati del rapporto e delle relative conclusioni (regola 57). È quindi estremamente importante garantire la trasmissione di tutti i rapporti di valutazione di base del GREVIO ai parlamenti nazionali, come regolarmente richiesto dal GREVIO agli Stati parte, insieme alla richiesta di tradurli nella lingua o nelle lingue nazionali ufficiali (regola 59). Un rapporto adottato nel 2019 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE)⁵ ha evidenziato il ruolo attivo svolto dai parlamenti nazionali nel monitoraggio della Convenzione. Nel corso degli ultimi anni sono state costituite nuove commissioni parlamentari (in Italia, in Portogallo e in Turchia) mentre altre già esistenti hanno adottato piani d'azione (in Albania) intesi a monitorare e a favorire l'applicazione nazionale della Convenzione.

3. Risorse umane e finanziarie

12. A sostegno dell'operatività del meccanismo di monitoraggio della Convenzione, il GREVIO e il Comitato delle Parti sono assistiti da un Segretariato, composto dalla Segretaria Esecutiva e da altri membri del personale nominati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il Segretariato è stato istituito nel 2014 e oggi forma parte del Dipartimento per la dignità umana e l'uguaglianza di genere, all'interno della Direzione generale per la democrazia (DGII). Per rispondere al crescente numero di ratifiche della Convenzione e al conseguente aumento del carico di lavoro del Segretariato, nell'aprile 2016 il numero di funzionari di grado A è stato aumentato da due a tre unità e, in seguito, nell'aprile 2019, a quattro unità, oltre alla Segretaria Esecutiva. Il Segretariato comprende anche due membri del personale di grado B⁶. Il GREVIO desidera ringraziare calorosamente tutto il personale che ha prestato e continua a prestare servizio nel Segretariato, per il suo contributo e supporto.

13. Durante il periodo in esame, le risorse finanziarie assegnate alle attività operative del GREVIO hanno permesso lo svolgimento di 13 procedure di valutazione. Sono stati coperti i costi delle diverse fasi della procedura di valutazione, comprese le visite di monitoraggio e la pubblicazione e diffusione dei primi rapporti di valutazione di base del GREVIO. Questo ha permesso al GREVIO e al Comitato delle Parti di offrire prodotti di alta qualità in entrambe le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa. Ha inoltre reso possibile ai membri del GREVIO e al Segretariato di presentare la Convenzione e le attività di monitoraggio del GREVIO in occasione di conferenze, tavole rotonde, sessioni di formazione e riunioni a Strasburgo e all'estero. Tali contributi sono essenziali per potenziare la comunicazione sulle attività del GREVIO, promuovere la ratifica della Convenzione e incoraggiare la partecipazione al meccanismo di monitoraggio della Convenzione.

14. L'importanza che il GREVIO porti a termine i suoi compiti in linea con gli elevati standard fissati dagli altri meccanismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa, non può essere sopravvalutata. I primi risultati del lavoro del GREVIO costituiscono il fondamento per la sua reputazione e credibilità. È pertanto essenziale che in

5. APCE (2019), la Convenzione sulla violenza sulle donne: obiettivi e sfide, doc. 14908, 8 giugno, Strasburgo: APCE.

6. Vedere la lista dei membri del Segretariato da giugno 2015 a maggio 2019 nell'Appendice 5.

futuro si continuino a fornire le adeguate risorse umane e finanziarie per garantire il meccanismo di monitoraggio della Convenzione di Istanbul, in linea con il crescente volume di attività e a conferma del carattere prioritario che riveste per il Consiglio d'Europa. A tale riguardo, il GREVIO accoglie con particolare favore le iniziative volte a garantire il contributo di Stati non membri, aderenti alla Convenzione di Istanbul, al finanziamento del suo meccanismo di monitoraggio. Il GREVIO desidera inoltre ringraziare gli Stati membri, che hanno sostenuto il lavoro in questo settore attraverso contributi volontari, borse di studio e altri programmi, e desidera incoraggiare gli Stati a continuare a offrire tale supporto, incluso, ove opportuno, sotto forma di personale distaccato.



Metodi di lavoro del GREVIO

1. Procedura di valutazione di base

15. In linea con l'articolo 68, paragrafo 3 della Convenzione e con l'articolo 30 del proprio Regolamento interno, il GREVIO ha avviato la sua prima procedura di valutazione (di base) nel 2016. Essa si riferisce alla Convenzione nella sua interezza, ad eccezione del capitolo VIII, e consiste in un'analisi completa del livello di conformità degli Stati parte. Il processo di valutazione di ogni Stato, dalla prima trasmissione del questionario (vedere sotto al punto 2) alla pubblicazione dei risultati da parte del GREVIO nel rapporto di valutazione di base, può richiedere fino a 18 mesi. La procedura di valutazione di base è composta da più passaggi, ciascuno dei quali consente al GREVIO di ottenere una parte essenziale delle informazioni su cui basa i propri rapporti.

16. Tenuto conto dell'esiguità delle risorse finanziarie e umane e dell'aumento del numero degli Stati parte, al fine di mantenere l'andamento attuale nelle procedure di valutazione, durante la 13a riunione, che si è tenuta a Strasburgo dal 20 al 23 febbraio 2018, sono stati decisi degli adeguamenti rispetto ai metodi di lavoro del GREVIO. Ad esempio, invece di esaminare il rapporto dello Stato in una riunione a Strasburgo, alla presenza dei rappresentanti dello Stato interessato, il GREVIO ha deciso di analizzare il rapporto statale – come previsto dall'articolo 68 paragrafo 3 della Convenzione – nel corso della tavola rotonda con gli alti rappresentanti di Stato, che si tiene nel corso della riunione di apertura delle visite di valutazione. Per il loro approccio inclusivo, le tavole rotonde inaugurali, tenutesi durante le successive visite di valutazione, sono state considerate molto utili da tutti gli interlocutori.

17. Le fasi principali della procedura di valutazione di base sono quindi le seguenti:
- ▶ **Rapporto al GREVIO e raccolta d'informazioni.** Lo Stato parte oggetto di monitoraggio è tenuto a presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un rapporto basato sul questionario di base del GREVIO. Tale rapporto presenta informazioni sulle misure legislative e politiche in vigore, nel campo di applicazione della Convenzione. Il GREVIO può inoltre ricevere informazioni riservate da parte di organizzazioni della società civile e da istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani. Il GREVIO vaglia anche tutte le altre fonti disponibili, in particolare l'operato di altri organismi istituiti dai trattati regionali e internazionali pertinenti.
 - ▶ **Visite di valutazione: esame del rapporto relativo allo Stato e altre informazioni.** Per comprendere a fondo l'impegno nell'attuazione delle disposizioni globali della Convenzione, nel corso della sua prima riunione il GREVIO ha stabilito di effettuare visite di valutazione in tutti gli Stati parte oggetto della prima procedura di valutazione di base. La visita di valutazione consente al GREVIO di incontrare tutti i più importanti rappresentanti statali interessati, se necessario anche a livello regionale e locale, e offre la possibilità di interloquire con esponenti della società civile, in particolare con le organizzazioni per i diritti delle donne e con gli operatori di servizi di supporto specializzati. Una tavola rotonda inaugurale con gli alti rappresentanti di Stato consente al GREVIO di esaminare il rapporto statale, come previsto all'articolo 68, paragrafo 3.
 - ▶ **Preparazione della prima bozza del rapporto di valutazione di base.** Una bozza di rapporto, contenente i risultati e le conclusioni della procedura di valutazione del GREVIO, viene redatta dai relatori designati con il sostegno del Segretariato ed è successivamente approvata dal GREVIO in riunione plenaria. La bozza viene trattata con riservatezza ed è inviata allo Stato parte interessato, affinché possa esprimere i suoi commenti. Se presentati entro il termine fissato, i commenti vengono presi in considerazione per la stesura del rapporto finale.
 - ▶ **Preparazione e adozione del rapporto di valutazione di base del GREVIO.** I rapporti finali del GREVIO sono adottati per consenso o, in alternativa, a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Una volta adottato, il rapporto di valutazione di base viene inviato allo Stato parte in esame per i commenti finali, che devono essere presentati al GREVIO entro il termine di un mese.
 - ▶ **Pubblicazione e diffusione del rapporto di valutazione di base del GREVIO.** I rapporti di valutazione di base del GREVIO, insieme a tutti i commenti finali presentati dallo Stato parte in esame, vengono resi pubblici e successivamente trasmessi al Comitato delle Parti.
 - ▶ **Raccomandazioni del Comitato delle Parti.** Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 12 della Convenzione e dell'articolo 2, paragrafo 2 del suo Regolamento interno, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, il Comitato delle Parti può adottare raccomandazioni rivolte allo Stato parte e relative ai provvedimenti da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, fissando eventualmente una data per il resoconto sulla loro esecuzione, e per favorire la cooperazione con la Parte, ai fini di una corretta applicazione della Convenzione.

2. Questionario

18. È la Convenzione stessa (articolo 68, paragrafo 1) a stabilire che il monitoraggio della Convenzione da parte del GREVIO sia necessariamente fondato su un questionario standardizzato. Il GREVIO ha adottato il questionario per il suo (primo) ciclo di valutazioni di base l'11 marzo 2016, meno di sei mesi dopo la sua prima riunione del settembre 2015. L'obiettivo principale del GREVIO era dare seguito alle disposizioni della Convenzione, attraverso la definizione di metodi standardizzati per misurarne l'attuazione. Un altro importante obiettivo era evitare sovrapposizioni con l'operato di altri organismi di monitoraggio. Il questionario del GREVIO mette quindi in luce aspetti innovativi della Convenzione, tra cui **l'enfasi su un approccio integrato, la necessità di evitare la vittimizzazione secondaria delle donne, l'accesso delle vittime alla giustizia e l'emancipazione delle donne**. Inoltre, il GREVIO richiede agli Stati parte di fornire **statistiche intersettoriali aggiornate**, in particolare tutti i dati amministrativi e giudiziari disponibili, disaggregati per sesso, età e tipo di violenza, nonché informazioni sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, l'ubicazione geografica e qualsiasi altro fattore rilevante (come ad esempio la disabilità).

19. Durante il periodo in esame, a seguito delle richieste inviate agli Stati parte interessati⁷, il GREVIO ha ricevuto **15 rapporti statali**. Non si sono verificati ritardi significativi a riguardo e tutti i rapporti ricevuti dagli Stati sono stati pubblicati sul sito web della Convenzione, in conformità con l'articolo 33 (6) del Regolamento del GREVIO.

3. Visite di valutazione

20. In virtù della Convenzione, il GREVIO può effettuare visite di valutazione nel territorio di uno Stato parte, laddove siano necessarie informazioni aggiuntive per verificare l'attuazione della Convenzione. Nell'adottare il proprio Regolamento interno, il GREVIO ha deciso di considerare la visita sul campo come una tappa obbligatoria della prima procedura di valutazione di base (articolo 39, paragrafo 1). Data la complessità del compito di monitorare l'applicazione della Convenzione nella sua interezza, il GREVIO ha ritenuto fondamentale tale ulteriore passaggio per una valutazione iniziale del Paese. La visita consente una comprensione approfondita del quadro normativo in vigore e della sua attuazione pratica, rende possibili scambi diretti con attori statali e non statali, utili a individuare lacune e questioni problematiche. Per il GREVIO rappresenta inoltre un'occasione per visitare i servizi rivolti alle vittime, tra cui le case rifugio, i servizi di counselling, i centri per le vittime di stupro o altri tipi di servizi specialistici. Il GREVIO può anche richiedere di visitare strutture per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, al fine di valutare il livello di attuazione degli articoli 60 e 61 da parte degli Stati parte. Inoltre, una parte importante del programma della visita è costituita da colloqui con i rappresentanti della società civile attivi nel campo della violenza contro le donne (ONG, avvocati/e, accademici/che, giornalisti/e) e altri interlocutori rilevanti, quali il difensore civico e/o gli istituti nazionali per i diritti umani.

7. Austria, Monaco, Danimarca, Albania, Turchia, Montenegro, Portogallo, Svezia, Francia, Finlandia, Serbia, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Belgio.

21. Nel corso della sua sesta riunione (dal 23 al 25 maggio 2016), il GREVIO ha adottato linee guida interne relative alle visite e alle relazioni con i media nel corso delle visite, con indicazioni utili per i membri del GREVIO. Tali linee guida, che sono confidenziali, sono da intendere come documenti vivi, soggetti a evoluzione sulla base dell'esperienza maturata dal GREVIO.

22. Durante il periodo in esame, il GREVIO ha effettuato 13 visite di valutazione,⁸ di durata variabile dai tre agli otto giorni, a seconda delle dimensioni dello Stato parte in esame. Nel 2016, il GREVIO ha condotto due visite di valutazione di base, in Austria e a Monaco, seguite nel 2017 dalle visite in Albania, Danimarca, Turchia e Montenegro. Nel 2018 sono state organizzate quattro visite di valutazione, in Svezia, Portogallo, Finlandia e Francia, e altre tre all'inizio del 2019 in Serbia, Paesi Bassi e Italia.

4. Altre fonti d'informazione

23. Come altri organismi di monitoraggio internazionali e regionali, il GREVIO è tenuto a prendere in considerazione, per quanto possibile, le informazioni messe a disposizione di altri organismi di monitoraggio e quelle prodotte da questi (articolo 68, paragrafo 6 della Convenzione). Inoltre, il GREVIO può richiedere a tali organismi informazioni sui ricorsi ricevuti e sul loro esito, così come qualsiasi altra informazione associata all'attuazione della Convenzione negli Stati parte (articolo 68, paragrafo 8).

24. Ove necessario, il GREVIO ha raccolto informazioni da vari strumenti e organismi delle Nazioni Unite (ONU), tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e la Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Ha inoltre consultato studi realizzati da organismi dell'Unione europea come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) o studi incaricati dalla Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo. Il GREVIO può anche prendere in considerazione informazioni e rapporti di altre organizzazioni europee, quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Inoltre, il GREVIO ha tenuto conto delle informazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (la Corte), dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), del Commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), della Commissione per la parità di genere (GEC) e di altri organismi del Consiglio d'Europa previsti da trattati, come il Gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA), il Comitato delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Comitato di Lanzarote), il

8. Austria, Monaco, Albania, Danimarca, Turchia, Montenegro, Portogallo, Svezia, Finlandia, Francia, Serbia, Paesi Bassi, Italia.

Comitato europeo dei diritti sociali, e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).

25. Il GREVIO esamina inoltre le informazioni pubblicate dalle reti europee di ONG (ad esempio la Rete Europea contro la violenza alle donne (WAVE), la European Women's Lobby, la End FGM Network e la Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti (PICUM)) e da ONG nazionali attive nel campo della violenza contro le donne. GREVIO presta inoltre attenzione agli articoli e a ricerche pubblicate da altre organizzazioni della società civile, dalle università e da altre figure professionali. L'analisi approfondita delle informazioni esistenti offre una solida base per la conduzione delle visite del GREVIO e per l'elaborazione dei rapporti di valutazione di base.

5. Il contributo della società civile alla procedura di valutazione

26. Le organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni indipendenti per i diritti delle donne, rappresentano un'importante fonte d'informazione per il GREVIO. Il GREVIO mantiene stretti legami con le ONG che si occupano di argomenti relativi a ogni disposizione della Convenzione. Tale approccio inclusivo è previsto all'articolo 68, paragrafo 5 della Convenzione. Su tale base, il GREVIO ha stabilito la prassi di contattare le ONG nazionali e regionali e le loro reti, per invitarle a dare il proprio contributo alla procedura di valutazione e a offrire informazioni sull'attuazione della Convenzione. Tali informazioni possono essere fornite sotto forma di "rapporti ombra" o di "rapporti alternativi" e possono essere redatte sulla base del questionario del GREVIO rivolto agli Stati parte esaminati.

27. Grazie a tali rapporti, le organizzazioni della società civile possono condividere la propria esperienza concreta, spesso legata all'offerta di servizi di supporto specialistico, tra cui la consulenza e rappresentanza legale. La profonda conoscenza del funzionamento delle leggi e delle politiche, dal punto di vista della loro applicazione pratica, rappresenta un contributo fondamentale per la procedura di valutazione, sia nella fase di pianificazione della visita che nella stesura del rapporto.

28. Il GREVIO tratta le informazioni ricevute dalla società civile in maniera confidenziale, ad eccezione delle informazioni ufficialmente presentate sotto forma di rapporti ombra o alternativi, i quali, ove richiesto, vengono resi pubblici.

6. Riserve

29. La possibilità per gli Stati parte di formulare riserve alla Convenzione è strettamente regolata dall'articolo 78. Secondo tale articolo, le riserve possono essere presentate esclusivamente sulle seguenti disposizioni della Convenzione:

- ▶ articolo 30, paragrafo 2 relativo al **risarcimento statale**;
- ▶ articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4 relativi alla **giurisdizione**;
- ▶ articolo 55, paragrafo 1 relativo ai **procedimenti ex parte e d'ufficio** e solo relativamente ai **reati minori**;

- ▶ articolo 58 relativo al **termine di prescrizione** per i reati di cui agli articoli 37 (matrimonio forzato), 38 (mutilazioni genitali femminili) e 39 (aborto forzato e sterilizzazione forzata);
- ▶ articolo 59 sul diritto delle vittime migranti a un **titolo autonomo di soggiorno**.

30. Inoltre, gli Stati parte possono riservarsi il diritto di prevedere **sanzioni non penali**, anziché sanzioni penali, per i reati di cui all'articolo 33 sulla violenza psicologica e all'articolo 34 sullo stalking.

31. Per favorire una coerente attuazione degli obblighi delle Parti, la Convenzione incoraggia gli Stati a valutare se ritirare e/o se riesaminare le proprie riserve. Oltre a prevedere la possibilità per gli Stati parte di ritirare le proprie riserve in qualsiasi momento, mediante una dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa (articolo 78, paragrafo 4), l'articolo 79 sottopone le riserve a un periodo di validità limitato (cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione nella Parte interessata) e a un sistema di rinnovo obbligatorio (articolo 79, paragrafi 1 e 2).

32. Inoltre, la Convenzione stabilisce che, qualora sia formulata una riserva, ogni Stato parte è tenuto a fornire spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano l'estensione, prima del rinnovo o previa richiesta (articolo 79, paragrafo 3).

33. Al maggio 2019, 21 Stati parte avevano formulato riserve alla Convenzione (cfr. tabella 1).

Tabella 1. Riserve alla Convenzione formulate dalle Parti al 31 maggio 2019

	Articolo 30 (2) (Risarcimento statale)	Articolo 44 (1.e, 3 e 4) (Giurisdizione)	Articolo 55 (1) (Procedimenti ex parte e d'ufficio)	Articolo 58 (Termine di prescrizione)	Articolo 59 (Titolo di soggiorno)	Articoli 33 e 44 (Sanzioni non penali per reati di cui agli articoli 37, 38 e 39)
Andorra	X					
Croazia	X					
Cipro	X	X			X	
Repubblica Ceca		X				
Danimarca		X				X (rispetto all'art. 34)
Finlandia			X			
Francia		X				
Georgia	X					
Germania					X	

	Articolo 30 (2) (Risarcimento statale)	Articolo 44 (1.e, 3 e 4) (Giurisdizione)	Articolo 55 (1) (Procedimenti ex parte e d'ufficio)	Articolo 58 (Termine di prescrizione)	Articolo 59 (Titolo di soggiorno)	Articoli 33 e 44 (Sanzioni non penali per reati di cui agli articoli 37, 38 e 39)
Grecia		X				
Irlanda	X	X				
Lettonia			X			
Malta	X	X			X	
Monaco	X	X			X	
Macedonia del Nord	X	X	X		X	
Polonia	X	X	X	X		
Romania	X	X	X	X	X	X
Serbia	X	X				
Slovenia	X	X	X	X	X	
Svezia		X		X		
Svizzera		X	X		X	

34. Occorre sottolineare che la dichiarazione fatta dalla Polonia al momento della sua ratifica nell'aprile 2015, in cui affermava che avrebbe applicato la Convenzione "in conformità con i principi e le disposizioni della Costituzione della Repubblica di Polonia", ha sollevato obiezioni da parte di numerosi Stati parte (Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Svizzera), che ritengono tale dichiarazione equivalente a una riserva.

35. Nel corso della procedura di valutazione, il GREVIO prende in considerazione il fatto che gli Stati si siano riservati il diritto di non applicare le disposizioni della Convenzione, o di applicarle solo in determinate condizioni, e adegua la sua analisi di conseguenza. Nel contempo, la procedura di valutazione offre al GREVIO l'opportunità di avviare un dialogo con i Paesi oggetto di esame, in merito all'impatto delle riserve sulla loro risposta alla violenza contro le donne.

36. La Danimarca, ad esempio, ha formulato una riserva all'articolo 34 (sanzioni non penali per lo stalking) e offre protezione alle vittime di stalking sulla base della legge danese sulle ordinanze d'ingiunzione. Alla luce dell'elevato numero di violazioni di tali ordinanze e delle possibili eccezioni concesse ai divieti di avvicinamento, per comunicazioni dovute alla condivisione della responsabilità genitoriale, il GREVIO ha messo in dubbio il livello di efficacia di tale regime restrittivo, nonché il potere dissuasivo delle sanzioni non penali, e ha quindi incoraggiato le autorità ad analizzare e a far fronte alle cause all'origine dell'elevato numero di violazioni di tali ordinanze.

37. Nel rapporto inviato al GREVIO, le autorità monegasche hanno spiegato che la loro riserva all'articolo 59 sui permessi di soggiorno autonomi per le donne migranti rifletteva "la natura specifica dello status di residenza concesso a Monaco, per cui avere un coniuge monegasco non ha una conseguenza diretta sul diritto di ottenere un permesso di soggiorno". Il GREVIO ha tuttavia osservato che, nella pratica, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, una donna straniera corre il rischio di non potere ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, laddove non sia in grado di dimostrare di disporre di adeguate risorse finanziarie. Ha quindi invitato Monaco a garantire che le condizioni che regolano il diritto di soggiorno e il rinnovo dei permessi di soggiorno siano applicate in modo da tenere conto delle difficoltà, soprattutto economiche, in cui possono incorrere le donne straniere vittime di violenza, nel momento in cui non hanno più accesso alle risorse del coniuge o partner.



Sezione tematica: prime tendenze e difficoltà emerse dal monitoraggio dei Paesi

38. Nel periodo in esame, il GREVIO ha pubblicato i primi rapporti di valutazione di base su Albania, Austria, Danimarca, Monaco, Montenegro, Portogallo, Svezia e Turchia. Sono state inoltre condotte valutazioni sul campo in Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Serbia. Come detto in precedenza, i rapporti valutano l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati prendendo in esame il quadro normativo, nonché le politiche e le prassi. Il corpus crescente di tali rapporti di valutazione è indicativo dell'impatto immediatamente tangibile e positivo della Convenzione. Innanzitutto, ha portato la questione della violenza di genere in prima linea nel dibattito pubblico e ha sensibilizzato le vittime e la società sull'urgenza di affrontare tale problema. In diversi Paesi, ha inoltre portato all'introduzione di standard legislativi e politici più elevati a livello nazionale. Infine, dalle visite di valutazione sul campo è chiaro che la Convenzione è molto apprezzata dalle organizzazioni di donne, dalle associazioni delle vittime e dalle autorità statali. Essa è considerata il faro necessario a guidare l'adozione delle misure legislative e delle politiche per la prevenzione della violenza contro le donne, per la protezione delle vittime e per la persecuzione degli autori di violenza.

39. D'altro canto, dal corpus dei rapporti di valutazione si evince che un'insufficiente allocazione delle risorse, il venir meno di un approccio coordinato e sistematico, oltre alla deliberata diffusione di radicati fraintendimenti sulla Convenzione, ne ostacolano la piena integrazione ed effettiva attuazione all'interno degli Stati parte.

1. Lacune e difficoltà nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione

40. In Paesi come l'Albania⁹, la Danimarca¹⁰ e la Finlandia¹¹, il GREVIO ha espresso delle **critiche in merito all'adozione di un approccio neutrale rispetto al genere, nelle disposizioni legali e nelle politiche in materia di violenza domestica**. Sebbene all'articolo 3, la Convenzione offra una definizione della violenza domestica neutrale dal punto di vista del genere, poiché considera le vittime e gli autori di violenze di entrambi i sessi, tuttavia essa specifica con estrema chiarezza che la violenza domestica colpisce le donne in modo spropositato ed è quindi una forma di violenza distintamente fondata sul genere. L'approccio neutrale dal punto di vista del genere adottato da alcuni Stati parte trascurava le specificità dell'esperienza delle donne, significativamente diversa da quella degli uomini, e pertanto impedisce di proteggerle in maniera efficace. Tale approccio distoglie l'attenzione dai continui rischi per la sicurezza delle donne e dei bambini, che sono maggiormente esposti alla violenza domestica commessa da uomini.

41. Inoltre, un approccio neutro dal punto di vista del genere non riconosce la violenza domestica come un meccanismo sociale che contribuisce a mantenere le donne in una posizione subordinata rispetto agli uomini, contraddicendo così il principio fondamentale della Convenzione, relativo alla necessità di adottare un approccio globale e olistico, insieme a politiche coordinate, per un efficace contrasto alla violenza contro le donne.

42. Oltretutto, anche laddove la violenza domestica è definita e criminalizzata a livello nazionale, non sempre se ne prendono in considerazione tutte le manifestazioni. In Portogallo¹² e in Austria¹³, ad esempio, la definizione di violenza domestica includeva la violenza economica, come richiesto dall'articolo 3b della Convenzione.

43. Un'altra caratteristica comune rilevata è l'**insufficiente allocazione di risorse finanziarie e umane per l'attuazione di politiche, provvedimenti e programmi integrati**, finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione. Questo vale soprattutto per il sostegno finanziario degli Stati ai servizi di supporto specializzati e alle ONG attive in questo settore a livello nazionale, regionale e locale, come previsto dall'articolo 8 della Convenzione. Tale constatazione indica un limitato impegno degli Stati nell'adozione di un approccio globale e coordinato alla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne. La questione deve quindi essere affrontata in via prioritaria.

44. Nonostante le encomiabili iniziative intraprese dagli Stati parte nello sviluppo di politiche integrate in risposta alla violenza contro le donne, grazie all'adozione di piani d'azione nazionali (vedi sotto), il GREVIO ha notato che in molti casi **i piani d'azione nazionali consistono in iniziative basate su progetti. Tali iniziative, poiché di durata limitata, non favoriscono un approccio sostenibile, globale e integrato**

9. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Albania, paragrafo 8, p. 13.

10. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Danimarca, paragrafo 6, p. 13.

11. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Finlandia, paragrafi 4-5, pp. 10-11.

12. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 8, p. 11.

13. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafo 8, p. 13.

al problema e non sono in grado di garantire politiche strutturali integrate per il contrasto della violenza nei confronti delle donne. Aspetto ancora più importante, i piani d'azione nazionali non sempre affrontano tutte le forme di violenza contro le donne, oppure danno priorità ad alcune di queste, rispetto ad altre. Pertanto, raramente offrono una gamma completa di provvedimenti, comprensivi di diverse tipologie di violenza. Tale prassi si traduce in un approccio segmentato e impedisce un'attuazione globale della Convenzione.

45. Ai sensi dell'articolo 7, la Convenzione prevede politiche globali e coordinate a livello statale, per l'adozione di misure preventive e di contrasto a tutte le forme di violenza contemplate. Per garantire l'attuazione di tali politiche, la Convenzione richiede un'efficace cooperazione tra i vari enti (tra cui le agenzie governative, i parlamenti nazionali, locali e regionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani e la società civile). Inoltre, l'articolo 10 prevede che le politiche siano coordinate, applicate, monitorate e valutate da uno o più organismi ufficiali di coordinamento. Tuttavia, molti organi di coordinamento nazionale hanno un mandato limitato e ambiti di competenze insufficienti. Altri hanno difficoltà a raggiungere i propri obiettivi per mancanza di risorse finanziarie e umane. Il GREVIO ha quindi rilevato che i meccanismi responsabili dell'efficace coordinamento di politiche integrate, provvedimenti e programmi tra le parti interessate, tendono a mancare di solidità. Nei suoi rapporti, il GREVIO ha interpretato le disposizioni della Convenzione e ha chiarito che tale ruolo di coordinamento dovrebbe essere assegnato a uno o più "enti istituzionalizzati", con mandati, poteri e competenze definite, dotati delle necessarie risorse umane e finanziarie. Ha inoltre precisato che il monitoraggio e la valutazione delle politiche dovrebbe essere affidato a uno o più organismi autonomi, in modo da assicurare una valutazione obiettiva.

46. Il GREVIO ha invece riscontrato che i meccanismi di coordinamento attuati negli Stati parte esaminati non soddisfano tali criteri. Nei Pasi in cui gli organi di coordinamento assumono l'aspetto di un comitato interministeriale ad hoc (come nel caso di Austria¹⁴ e Danimarca¹⁵), tali strutture non sono sufficientemente istituzionalizzate; i loro mandati mancano di chiarezza e non dispongono di budget e personale appropriati. In Albania¹⁶, invece, sebbene l'organo di coordinamento sia un'istituzione, il suo ruolo puramente consultivo e i limitati poteri decisionali ne riducono la capacità di esercitare efficacemente le sue funzioni di organo di coordinamento, così come la possibilità di esigere un impegno concreto da parte degli organi politici decisionali. Il GREVIO ha anche riscontrato che le ONG competenti non sono sistematicamente coinvolte nella pianificazione e nel coordinamento delle politiche, contrariamente ai requisiti dell'articolo 7, paragrafo 3 della Convenzione.

47. I rapporti del GREVIO hanno anche evidenziato l'**inadeguata raccolta di dati da parte delle autorità pubbliche.** Ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, gli Stati parte sono tenuti a raccogliere a intervalli regolari dati disaggregati sulle casistiche relative a tutte le forme di violenza comprese nel campo di applicazione della Convenzione, per molteplici ragioni, tra cui la necessità di assicurare la pianificazione

14. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafi 34-39, p. 19.

15. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Danimarca, paragrafi 34-39, p. 19.

16. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Albania, paragrafi 33-36, p. 21.

e la messa in atto di politiche fondate su evidenze statistiche. La magistratura, la polizia, i servizi sociali e di assistenza sanitaria sono quindi tenuti a istituire sistemi di dati, al di là delle esigenze interne di raccolta dati delle rispettive agenzie/servizi. Tali enti devono quanto meno raccogliere i dati riferiti alle vittime e agli autori di violenza, disaggregati per sesso, età, tipo di violenza, rapporto della vittima con l'autore di violenza e posizione geografica. I dati raccolti dovrebbero contenere anche statistiche sulle condanne degli autori di tutte le forme di violenza contro le donne. Inoltre, le istituzioni responsabili delle procedure e delle decisioni in merito alle richieste di asilo dovrebbero anche raccogliere dati sulle concessioni dello status di rifugiato motivate da persecuzioni legate al genere. I rapporti del GREVIO hanno anche evidenziato l'importanza della raccolta dati ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione: ad esempio, i dati giudiziari sui diritti di custodia e di visita dei minori testimoni sono necessari a valutare in quale misura i requisiti dell'articolo 31 sono tenuti in considerazione nella determinazione di tali diritti.

48. In misura sempre maggiore, gli Stati parte istituiscono sistemi di raccolta dati disaggregati in base al tipo di violenza, sesso, età e relazione tra l'autore di violenza e la vittima. Tuttavia, solo pochissimi raccolgono dati disaggregati sulla base di tutte le categorie sopra menzionate, lasciando quindi emergere soltanto un quadro parziale. Inoltre, i sistemi di raccolta dati spesso variano da un ente pubblico a un altro e non sono uniformi, impedendo così l'individuazione di tendenze generali, in particolare nel settore della giustizia penale. Inoltre, nessuno Stato parte ha istituito un sistema di raccolta dati in grado di registrare le concessioni dello status di rifugiato motivate da atti di persecuzione fondati sul genere.

49. I dati raccolti dagli Stati parte mostrano preoccupanti tassi di **violenze che culminano nella morte di una donna**. Nei casi in cui le autorità erano a conoscenza delle violenze cui era esposta la donna, tali esiti fatali inducono a chiedersi se le vittime avrebbero potuto essere salvate, laddove fossero state applicate misure di protezione adeguate, immediate ed efficaci, a tutela delle donne. Nei suoi rapporti¹⁷, il GREVIO ha raccomandato di condurre analisi sistematiche a seguito di tali omicidi, per individuare possibili lacune strutturali nella risposta istituzionale alla violenza.

50. Sebbene in molti Stati parte siano stati realizzati dei miglioramenti (vedi sotto), **il numero di servizi di supporto specializzato per le vittime di violenza nei confronti delle donne è ancora insufficiente e il loro finanziamento molto fluttuante**. In Paesi come l'Albania¹⁸, la Danimarca¹⁹, l'Austria²⁰ e la Turchia²¹, anche la distribuzione geografica dei servizi di supporto specialistico è problematica, poiché non esistono servizi di sostegno nelle aree rurali, causando di fatto l'esclusione di interi segmenti della popolazione. Laddove i servizi di counselling e le case rifugio per le vittime di violenza domestica sono maggiormente accessibili, i servizi di supporto specializzato per diverse forme di violenza sessuale sono spesso insufficienti. Vari Paesi, tra cui

17. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 205, p. 57.

18. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Albania, paragrafo 103, p. 39.

19. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Danimarca, paragrafo 114, p. 33.

20. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafo 105, p. 32.

21. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Turchia, paragrafo 144, p. 54.

ad esempio l'Albania²², il Montenegro²³, Monaco²⁴ e la Turchia²⁵, non hanno istituito centri di prima assistenza per le vittime di stupro, né centri di riferimento per le vittime di violenza sessuale, come stabilito dall'articolo 25 della Convenzione. Il GREVIO ha anche osservato che le linee di assistenza telefonica istituite in Albania²⁶, a Monaco²⁷, in Portogallo²⁸ e in Turchia²⁹, non soddisfacevano gli standard previsti dalla Convenzione – in particolare l'offerta di consulenza su tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione, 24 ore su 24, gratuitamente, nel dovuto rispetto della riservatezza – oppure non erano pienamente operative. A titolo di esempio, la linea telefonica di assistenza in Portogallo³⁰ non si rivolgeva espressamente alle vittime di varie forme di violenza oltre a quella domestica, mentre la linea di assistenza istituita a Monaco³¹ non operava 24 ore su 24.

51. Sono state ripetutamente rilevate **lacune in merito alla protezione offerta alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli e figlie, anche nella determinazione dei diritti di custodia e di visita, nonché rispetto al divieto di mediazione obbligatoria nei procedimenti civili**. Una di queste mancanze riguarda la protezione e il sostegno ai minori testimoni di violenze commesse all'interno nel nucleo familiare. Ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione, nei casi in cui vi siano minori testimoni di violenze domestiche, stupro, molestie sessuali o di altre forme di violenza contemplate dalla Convenzione, i servizi di assistenza alle vittime dirette devono anche essere in grado di far fronte alle necessità e di garantire i diritti dei bambini e bambine presenti (per esempio, offrendo consulenze psicologiche adeguate all'età). A titolo di esempio, il rapporto del GREVIO sul Portogallo³² ha rilevato che le politiche e iniziative rivolte a minori testimoni di violenza sono principalmente intese a garantire i diritti procedurali rispetto alla loro partecipazione ai procedimenti penali (i minori vengono interrogati in stanze separate), piuttosto che orientate ad offrire il supporto e la protezione cui hanno diritto, in quanto vittime indirette di violenza.

52. Allo stesso modo, in tutte le Parti esaminate finora, sono state osservate lacune in merito alle misure di garanzia per la sicurezza delle madri vittime di violenza domestica e dei loro figli e figlie, nel corso del processo decisionale relativo alla custodia e ai diritti di visita e alla loro concreta applicazione. Gli Stati parte tendono a dare la priorità al presunto interesse superiore del bambino o della bambina, inteso come il mantenimento dei contatti con entrambi i genitori ad ogni costo, anche nei casi in cui sia stato/a testimone di violenza. L'esercizio congiunto dell'autorità genitoriale è generalmente mantenuto, anche in caso di condanna penale definitiva per violenze commesse nei confronti dell'altro

22. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Albania, paragrafo 109, p. 40.

23. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Montenegro, paragrafo 135, p. 36.

24. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Monaco, paragrafo 86, p. 25.

25. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Turchia, paragrafo 186, p. 65.

26. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Albania, paragrafo 107, p. 40.

27. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Monaco, paragrafo 82, p. 24.

28. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 140, p. 42.

29. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Turchia, paragrafo 181, p. 64.

30. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Turchia, paragrafo 181, p. 64.

31. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Monaco, paragrafi 82-85, pp. 24-25.

32. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafi 147-148, pp. 43-44.

genitore. La revoca dell'autorità parentale del genitore violento continua a essere un'eccezione, nonostante il perdurare del pericolo per la madre e il figlio.³³

53. Sono inoltre state segnalate pratiche che richiedono la mediazione obbligatoria nelle procedure civili e nei procedimenti di divorzio, su questioni riguardanti la custodia dei figli e delle figlie. In Turchia,³⁴ ad esempio, sebbene sia vietata la riconciliazione nelle controversie familiari e nei procedimenti di divorzio, tuttavia tali divieti non vengono applicati nei casi in cui vi sono precedenti di violenza domestica. In Danimarca,³⁵ l'amministrazione statale impone la mediazione semi-obbligatoria, tra due genitori in disaccordo sulla custodia e sulle modalità di visita, fino al raggiungimento un'intesa accettabile per entrambe le parti. Sebbene tale procedura non sia formalmente riconosciuta come un processo di mediazione, nella pratica raramente sono concessi incontri individuali per stabilire le modalità dell'affido, anche nei casi in cui uno dei genitori abbia legittimi motivi per evitare d'incontrare l'ex partner violento. I genitori che non partecipano a tali incontri possono subire gravi ripercussioni, come quella di essere considerati non idonei alla genitorialità.

54. Un'altra tendenza rilevata è **l'assenza di un'adeguata attuazione di quadri normativi che prevedano misure di protezione e/o ordinanze di protezione, nonché l'inadeguata esecuzione di tali ordinanze da parte delle autorità competenti.** Secondo gli articoli 52 e 53 della Convenzione, le autorità competenti devono poter disporre di strumenti giuridici rapidi per proteggere le persone a rischio. Tali strumenti comprendono sia le misure urgenti nei confronti degli autori di violenza, per allontanarli dal domicilio, sia ordinanze d'ingiunzione o di protezione per le vittime di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione. Sebbene gli Stati parte garantiscano sempre più frequentemente alle vittime la possibilità di ottenere ordinanze di protezione sotto forma di divieto di avvicinamento oppure di ordinanze di allontanamento, i regimi giuridici variano in maniera significativa, così come il loro livello di attuazione e la loro adeguata applicazione. Per quanto riguarda i diversi regimi giuridici, la legge prevede eccezioni alle ordinanze di protezione in Danimarca³⁶, in Svezia³⁷ e in Finlandia³⁸, per consentire lo scambio di comunicazioni su figli e figlie e per garantire i diritti di visita. Il GREVIO si è mostrato critico nei confronti di tali eccezioni, poiché lo scopo delle ordinanze di protezione è garantire la sicurezza della vittima. Rispetto all'attuazione pratica delle ordinanze di protezione, la loro applicazione in molti Paesi è carente, poiché gli/le agenti delle forze dell'ordine e le autorità giudiziarie spesso non sono abbastanza consapevoli dei benefici di tali ordinanze. Per quanto riguarda l'applicazione delle ordinanze di protezione/di immediata interdizione, pochissimi Paesi ne monitorano l'applicazione attraverso strumenti elettronici, permettendo alle forze dell'ordine di ricorrere a pratiche più tradizionali, quali l'aumento delle pattuglie di polizia nelle aree in cui l'ordinanza è stata emessa.

33. La necessità di considerare la violenza nelle relazioni d'intimità come un elemento fondamentale nella determinazione della custodia dei figli è al centro della dichiarazione congiunta rilasciata il 31 maggio 2019 dalla Piattaforma dei meccanismi indipendenti delle Nazioni Unite e regionali sulla violenza contro le donne e i diritti delle donne.

34. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Turchia, paragrafi 271-272, p. 91.

35. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafi 183-186, pp. 47-48.

36. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Danimarca, paragrafo 210, p. 53.

37. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Svezia, paragrafo 228, p. 55.

38. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Finlandia, paragrafo 224, p. 54.

55. Il GREVIO ha anche individuato diverse lacune nell'**attuazione non discriminatoria delle disposizioni della Convenzione (come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3)** e ha notato l'**assenza di misure efficaci per rispondere alle esigenze delle donne appartenenti a gruppi vulnerabili**. In effetti, i rapporti di valutazione evidenziano che le donne vittime di violenza appartenenti a gruppi vulnerabili (donne con disabilità, donne appartenenti a minoranze nazionali, compresa la comunità Rom, donne LBT (lesbiche, bisessuali, transgender), donne delle zone rurali, donne migranti, donne richiedenti asilo e rifugiate, donne senza permesso di soggiorno e donne con dipendenze) spesso devono fare fronte a ostacoli specifici nell'applicazione della Convenzione e subiscono discriminazioni intersezionali nell'accesso alla protezione e all'assistenza. In Svezia³⁹, nonostante le politiche prestino grande attenzione alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, queste non si estendono sistematicamente alle donne appartenenti a minoranze nazionali e ad altre minoranze, come nel caso delle donne Sami, le cui condizioni, stili di vita e contesti culturali differiscono significativamente da quelli della maggior parte delle donne. A questo si aggiunge l'assenza di ricerche specifiche sui tassi di prevalenza della violenza domestica o sessuale subita da questi gruppi, così come una generale mancanza di consapevolezza da parte delle autorità, rispetto alle specificità culturali, alle limitazioni e agli ostacoli che queste donne devono affrontare quando cercano aiuto. Preoccupazioni analoghe si possono trovare nei rapporti sulla Turchia⁴⁰, sull'Austria⁴¹, il Montenegro⁴² e l'Albania⁴³, per quanto riguarda le donne appartenenti ad altri gruppi vulnerabili. In particolare, in merito alla discriminazione nell'accesso ai servizi di supporto, un problema ricorrente è la limitata disponibilità di servizi di sostegno per le donne senza permesso di soggiorno. In Danimarca⁴⁴ e in Svezia⁴⁵, ad esempio, l'offerta di supporto a disposizione di queste donne è estremamente carente, poiché queste non possono accedere ai servizi sociali generali né ad altri servizi di sostegno, come le case rifugio. L'accesso alle case rifugio è una questione problematica anche per le donne con disabilità e per le madri di minori con disabilità, come indicato nei diversi rapporti di valutazione di base del GREVIO.

56. Per quanto riguarda l'asilo, il GREVIO ha ripetutamente evidenziato le **difficoltà incontrate dagli Stati parte nell'assicurare procedure di determinazione del diritto d'asilo e strutture di accoglienza che tengano in considerazione la dimensione di genere**. Ai sensi dell'articolo 60 della Convenzione, le procedure di asilo dovrebbero consentire alle donne vittime di persecuzioni basate sul genere di presentare le proprie richieste in modo informato e dignitoso, con l'aiuto di operatrici e interpreti dello stesso sesso, adeguatamente formate nel riconoscere le ragioni specifiche che portano le donne a lasciare i loro Paesi d'origine. Il GREVIO ha notato che le donne richiedenti asilo sono spesso male informate sulla procedura, sui propri diritti, sui servizi di supporto a loro disposizione e su come condurre la procedura a un esito

39. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Svezia, paragrafi 13-16, pp. 13-14.

40. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Turchia, paragrafi 15-22, pp. 17-19.

41. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafo 106, p. 32.

42. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Montenegro, paragrafi 18-20, p. 14.

43. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Albania, paragrafi 16-17, pp. 15-16.

44. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Danimarca, paragrafo 11, p. 14.

45. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Svezia, paragrafo 16, p. 14.

positivo. I rapporti del GREVIO hanno rilevato che i pregiudizi culturali e di genere sono ancora una realtà e che è necessario offrire una formazione specifica alle figure responsabili delle procedure di asilo, sulle diverse forme di violenza contro le donne e sulla persecuzione basata sul genere. Sebbene Paesi come l’Austria⁴⁶, la Finlandia⁴⁷ e la Svezia⁴⁸ offrano assistenza legale, le donne richiedenti asilo spesso non sono a conoscenza della possibilità di richiedere un avvocato. Inoltre, in Finlandia la qualità dell’assistenza legale a disposizione delle donne richiedenti asilo è particolarmente problematica, così come la capacità degli avvocati di accettare casi con breve preavviso, a seguito di procedure di asilo accelerate.

57. Nonostante gli sforzi compiuti dagli Stati parte per accogliere un numero sempre maggiore di richiedenti asilo, il GREVIO ha riscontrato difficoltà nel garantire strutture di accoglienza sensibili al genere. Non sempre sono disponibili alloggi e strutture igieniche per sole donne, un aspetto che crea problemi di sicurezza per le donne single, così come per le ragazze e le donne che viaggiano con le proprie famiglie. Tale situazione ha generato diversi casi di molestie sessuali e violenze fisiche e sessuali, tra cui alcuni casi isolati di donne uccise, come nel caso della Svezia.

2. Miglioramenti e buone pratiche individuate nel corso della procedura di valutazione di base

58. Dalle valutazioni di base concluse e da quelle attualmente in corso, si individuano una serie di pratiche e/o provvedimenti adottati dagli Stati parte, utili a migliorare l’attuazione della Convenzione.

59. Una delle misure adottate per migliorare l’attuazione della Convenzione di Istanbul è **la criminalizzazione di diverse forme di violenza nei confronti delle donne e l’introduzione di nuovi reati penali**. È importante ricordare che la Convenzione richiede agli Stati parte di criminalizzare determinati comportamenti intenzionali, che equivalgono a violenza contro le donne, e non necessariamente d’introdurre nuove disposizioni specifiche per ciascun tipo di condotta. Laddove le disposizioni in vigore a livello nazionale non coprono adeguatamente i crimini previsti dalla Convenzione, nuovi reati dovrebbero essere introdotti nel quadro giuridico. L’armonizzazione della legislazione nazionale in materia favorisce la lotta contro la criminalità a livello nazionale e internazionale.

60. A seguito della ratifica della Convenzione, in Albania⁴⁹, in Portogallo⁵⁰ e in Montenegro,⁵¹ è stato introdotto il reato di stalking. Un nuovo reato per mutilazioni genitali femminili è anche entrato in vigore in Portogallo⁵², come pure in Montenegro⁵³, dove tuttavia l’atto di incitare, costringere o indurre una ragazza o una donna a sottoporsi a tale procedura non è criminalizzato ai sensi del codice penale

46. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafo 207, p. 50.

47. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Finlandia, paragrafo 251, p. 60.

48. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Svezia, paragrafo 257, p. 61.

49. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Albania, paragrafo 129, p. 46.

50. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 170, p. 48.

51. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Montenegro, paragrafo 170, p. 42.

52. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 170, p. 48.

53. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Montenegro, paragrafo 170, p. 42.

montenegrino, come invece richiesto dalla Convenzione. Inoltre, recentemente il Portogallo⁵⁴ ha introdotto il reato di matrimonio forzato e il Montenegro⁵⁵ quello di sterilizzazione forzata.

61. Il GREVIO ha anche accolto con favore, in un numero sempre maggiore di Stati parte, **l'emendamento delle disposizioni sulla violenza sessuale, in modo che queste non siano più fondate sul principio di coercizione, ma riflettano invece un approccio basato sul consenso**. Tali modifiche legali si discostano dalle definizioni precedenti, più limitate, di reati sessuali, che richiedevano la prova dell'uso della forza o delle minacce da parte dell'autore di reato. Ai sensi dell'articolo 36 della Convenzione, l'elemento centrale della definizione di violenza sessuale è il mancato consenso, volontariamente espresso, da parte della vittima; l'articolo 36 non esige quindi la prova dell'uso della forza o della minaccia da parte dell'autore di reato, né la prova della resistenza fisica o verbale da parte della vittima. Tale posizione è in linea con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nello storico caso *M.C. c. Bulgaria*, che ha stabilito che:

[Un] approccio rigido al perseguimento dei reati sessuali, come la richiesta di prove di resistenza fisica in tutte le circostanze, rischia di lasciare impuniti alcuni tipi di stupro e di mettere così a repentaglio l'effettiva protezione dell'autonomia sessuale dell'individuo.⁵⁶

Inoltre, l'articolo 36, paragrafo 2 stabilisce che il perseguimento dei reati sessuali debba fondarsi su una valutazione delle prove che tenga conto del contesto, così da stabilire, caso per caso, se la vittima ha acconsentito liberamente all'atto sessuale o meno. Tale provvedimento consente di riconoscere e di tener conto dell'ampio spettro di reazioni da parte delle vittime, in casi di violenza sessuale e stupro.

62. Un esempio particolarmente significativo di buona pratica è rappresentato dalla Svezia⁵⁷. Grazie a un recente emendamento al codice penale, la Svezia ha abbandonato il criterio secondo cui l'uso di forza, delle minacce o lo sfruttamento di una situazione di vulnerabilità della vittima, sono elementi costitutivi del reato di stupro e di abuso sessuale, passando quindi a un approccio per cui "solo un sì, significa sì", che considera reato ogni atto sessuale non consensuale. In particolare, la Svezia ha introdotto due nuovi reati, lo "stupro colposo" e l'"abuso sessuale per negligenza", che mirano ad accertare la responsabilità penale, nei casi in cui vengano compiuti atti e rapporti sessuali senza misure ragionevoli atte a stabilire il consenso da parte della vittima. Grazie a tali emendamenti, l'atteggiamento passivo non può essere considerato in sé un segno di adesione volontaria. Tali emendamenti conducono la Svezia alla piena conformità con l'articolo 36 della Convenzione e rappresentano una buona pratica che dovrebbe spianare la strada a riforme simili in altri Paesi. Anche l'Austria⁵⁸, il Portogallo⁵⁹ e il Montenegro⁶⁰ hanno approvato nuove leggi, volte a criminalizzare atti sessuali non consensuali, abbandonando quindi le precedenti definizioni più

54. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafi 170-171, p. 48.

55. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Montenegro, paragrafo 7, p. 12.

56. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Caso M.C. c. Bulgaria* (n. 39272/98), 4 dicembre 2003, paragrafo 166.

57. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Svezia, paragrafi 181-183, pp. 45-46.

58. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafo 140, p. 39.

59. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 173, p. 49.

60. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Montenegro, paragrafo 179, p. 45.

limitate di reato sessuale, che esigevano un comprovato uso della forza o di minacce da parte dell'autore di reato. Sarebbero tuttavia necessari altri provvedimenti per rendere la legislazione totalmente conforme alla Convenzione. Più specificamente, l'Austria⁶¹ prevede sia il reato di stupro – che implica l'uso della forza, la privazione della libertà o la minaccia alla vita o all'incolumità fisica – sia, separatamente, il reato di “violazione dell'integrità sessuale”. Questa nuova disposizione copre i casi di rapporti sessuali o condotte equivalenti, “contrarie alla volontà di una persona”, “in circostanze coercitive” o “a seguito di un atto d'intimidazione”. Sebbene ciò rappresenti un passo avanti nella giusta direzione, tuttavia la disposizione potrebbe non consentire il perseguimento dei casi in cui la vittima rimane passiva e non esprime quindi verbalmente, o in altro modo, la propria volontà contraria, pertanto non è in linea con i requisiti della Convenzione. Allo stesso modo, il Portogallo⁶² ha modificato le sue disposizioni penali in materia di coercizione sessuale e stupro, per comprendere gli atti sessuali commessi senza l'uso di violenza o minaccia e senza inibire la resistenza da parte della vittima. Tuttavia, nel suo rapporto il GREVIO ha osservato che la formulazione utilizzata per descrivere i reati sessuali (il termine “costrizione”) non è sufficiente a sospendere la consolidata prassi dei tribunali portoghesi, secondo cui si richiede prova della resistenza da parte della vittima per poter condannare l'autore di reato.

63. Come detto in precedenza, l'articolo 7 della Convenzione richiede politiche globali e coordinate, comprendenti l'adozione di una varietà di misure da parte di soggetti diversi, che complessivamente offrano una risposta globale alla violenza nei confronti delle donne. Molti **Stati parte stanno sviluppando con successo piani d'azione nazionali (PAN) e politiche pubbliche per il trattamento di diverse forme di violenza contro le donne**. In Portogallo⁶³, ad esempio, sono stati adottati e messi in atto tre PAN consecutivi sulle mutilazioni genitali femminili (2007-2017), mentre la Turchia⁶⁴ ha progettato una strategia nazionale e piano d'azione sulla lotta ai matrimoni precoci e forzati (2019-2023). Dal 2014 la Danimarca⁶⁵ applica PAN e strategie sulla violenza domestica, sui delitti commessi in nome del cosiddetto onore, sullo stalking e sullo stupro, mentre l'Austria⁶⁶ ha adottato un PAN sulla protezione delle donne dalla violenza (2014-2016) e un PAN sulla prevenzione della violenza nelle scuole (2014-2016). Tuttavia, nei suoi rapporti il GREVIO ha anche rilevato i limiti degli approcci attuali, in merito all'adozione di PAN (vedere la sezione precedente).

64. Ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione, gli Stati parte sono tenuti a garantire regolarmente l'offerta di formazioni iniziali e di aggiornamento per le figure professionali che operano a contatto con le vittime e con gli autori di tutti gli atti di violenza contro le donne. In Austria, il tema della violenza domestica, nella sua dimensione di genere, viene affrontato nel corso dei due anni di formazione iniziale per gli/le agenti delle forze dell'ordine. In Danimarca, il GREVIO ha notato

61. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafo 140, p. 39.

62. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 173, p. 49.

63. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 26, p. 16.

64. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Turchia, paragrafo 44, p. 26.

65. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Danimarca, paragrafo 16, p. 15.

66. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafo 16, p. 14.

che le figure professionali impiegate in servizi specializzati di supporto (case rifugio, programmi per autori di violenza e servizi di supporto alle vittime di violenza sessuale) sono particolarmente qualificate e hanno raggiunto ottime competenze nel garantire il rispetto dei diritti e delle esigenze delle vittime come degli autori di violenza. Al fine di assicurare il continuo aggiornamento delle figure professionali coinvolte, diversi Stati hanno adottato leggi che ne sanciscono la formazione obbligatoria. A Monaco, una disposizione di legge (legge n. 382) stabilisce l'obbligo di organizzare una formazione periodica rivolta alle figure professionali che si occupano delle vittime di violenza. Per attuare tale disposizione, è stata realizzata una consultazione tra i rappresentanti del Ministero della Salute e degli Affari Sociali, del Dipartimento di Polizia, del Dipartimento di Giustizia, dei Vigili del fuoco e dell'unico ospedale pubblico. Tale consultazione ha condotto alla creazione di nuovi moduli didattici sul sostegno alle vittime, a riprova di un approccio interistituzionale. La legge turca n. 6284 introduce la formazione obbligatoria per gli operatori e operatrici che si occupano delle vittime. L'organismo di coordinamento turco, che ha guidato con impegno l'organizzazione dell'offerta formativa, è l'ente responsabile della formazione continua di diversi funzionari statali in materia di uguaglianza di genere e di violenza contro le donne. Tuttavia, in Turchia, diversi ostacoli continuano a limitare l'efficacia di tale formazione, tra cui la mancanza di procedure e di meccanismi per la valutazione che ne garantiscano la continuità. In Svezia, il GREVIO ha rilevato con soddisfazione che, grazie a una modifica dell'ordinanza sull'istruzione superiore, a partire dall'anno accademico 2018-2019, la violenza degli uomini contro le donne è diventata materia obbligatoria per gli studenti universitari in diversi settori disciplinari.

65. La Convenzione richiede servizi di supporto per le vittime di violenza contro le donne sotto forma di servizi generali e specializzati, tra cui case rifugio e linee di assistenza telefonica. Mentre i servizi di supporto generale offrono un sostegno a lungo termine in vari settori e non sono rivolti specificamente alle vittime di violenza contro le donne, i servizi di supporto specializzati forniscono un'assistenza mirata, in risposta alle esigenze specifiche e immediate di tali vittime. Nonostante questi ultimi siano ancora insufficienti, come descritto nella sezione I di questo capitolo, a seguito della ratifica della Convenzione da parte degli Stati è stato notato **un aumento delle strutture di sostegno alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, o il miglioramento di quelle esistenti, in particolare di quelle gestite dalle ONG che promuovono i diritti delle donne**. A titolo di esempio, il Portogallo⁶⁷ si è impegnato a fornire sostegno specifico a gruppi particolarmente vulnerabili, inaugurando una casa rifugio per donne vittime di violenza domestica appartenenti alla comunità LGBTI. Il Montenegro⁶⁸, invece, ha deciso di far fronte alla carenza di case rifugio nella parte settentrionale del Paese e di finanziare proprio in quell'area una casa rifugio certificata, gestita da una ONG, per vittime di violenza domestica. Il GREVIO ha inoltre registrato un aumento considerevole delle case rifugio per le donne vittime di violenza in Turchia.⁶⁹

67. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 133, p. 41.

68. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Montenegro, paragrafo 129, p. 35.

69. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Turchia, paragrafo 169, p. 61.

66. Alcuni Stati parte, come l'Albania⁷⁰, hanno aumentato i fondi stanziati a sostegno dei servizi/case rifugio che assistono le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. La Finlandia⁷¹, in particolare, ha incrementato notevolmente i finanziamenti assegnati alle case rifugio, al fine di garantire una maggiore qualità nell'offerta dei servizi, anche nelle aree remote del Paese. Inoltre, la legislazione è stata modificata in modo che il finanziamento delle case rifugio non dipenda più dai bilanci municipali; adesso la sovvenzione è erogata dal governo centrale, in anticipo, per un periodo di dodici mesi, indipendentemente dall'utilizzo del servizio. Il nuovo metodo di finanziamento offre una maggiore stabilità economica, passando dal finanziamento pro capite a un sistema di finanziamento annuale forfettario.

67. Per quanto riguarda lo stupro e la violenza sessuale, l'articolo 25 della Convenzione di Istanbul dispone che gli Stati parte adottino una risposta globale e sensibile, garantendo servizi di supporto specializzati – tra cui centri di assistenza in caso di stupro, che offrano aiuto, consulenza e terapia a lungo termine – e centri di riferimento per le violenze sessuali, che offrano cure mediche immediate, esami medico-legali e interventi d'urgenza. In linea con tale disposizione, diversi Paesi, compresi il Portogallo⁷² e l'Austria⁷³, hanno **istituito o esteso i servizi di sostegno per le vittime di violenza sessuale**. Inoltre, la necessità di disporre di centri altamente qualificati, specializzati dell'accoglienza di vittime di violenza sessuale, sta ottenendo un crescente riconoscimento. Ad esempio la Finlandia, per colmare le lacune in tale settore, ha istituito nella capitale un centro di accoglienza per le vittime di violenza sessuale e sta replicando iniziative di questo tipo, collegate a strutture satelliti di assistenza in ogni provincia. In tutta la Danimarca sono stati istituiti 10 centri per vittime di stupro e violenza sessuale. Si trovano all'interno di ospedali e offrono servizi medici e legali, residenziali e non, a vittime di età superiore ai 15 anni. Tali centri offrono un servizio altamente qualificato e forniscono un supporto fondamentale alle vittime di violenza sessuale, indipendentemente dalla loro volontà di denunciare l'atto di violenza alle forze dell'ordine. In Turchia, il GREVIO si è complimentato per la creazione di 31 Centri di monitoraggio dell'infanzia (CMI), unità ospedaliere specializzate nell'assistenza ai minori vittime di abusi sessuali e/o di matrimoni forzati. Le autorità turche stanno valutando come replicare il modello dei Centri di monitoraggio dell'infanzia, per creare centri di assistenza per vittime di violenza sessuale o di stupro rivolti a donne adulte, secondo i requisiti dell'articolo 25 della Convenzione. Nei suoi commenti finali al rapporto di valutazione di base del GREVIO, il governo austriaco ha riconosciuto la necessità di intensificare i servizi di consulenza specifici per vittime di violenza sessuale e ha dichiarato la volontà di continuare a lavorare per aumentarne la disponibilità⁷⁴.

68. Nonostante le inquietudini sopra citate, il fatto che **alcuni Stati parte abbiano istituito nuove linee di assistenza telefonica deve essere di per sé**

70. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Albania, paragrafo 24, p. 18.

71. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Finlandia, paragrafi 112-115, pp. 33-34.

72. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Portogallo, paragrafo 142, pp. 42-43.

73. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Austria, paragrafo 100, p. 100.

74. Cfr. Commenti presentati dall'Austria al rapporto di valutazione di base del GREVIO, p. 18.

accolto come uno sviluppo positivo. Il Montenegro⁷⁵ ha introdotto un servizio unico nazionale di assistenza a donne e bambini e bambine vittime di violenza domestica, gratuito e disponibile 24 ore su 24, seppur non destinato a tutte le vittime di violenza contro le donne. Anche l'Albania⁷⁶, grazie ad un accordo tra il governo e una ONG femminista, nel 2016 ha istituito una linea di assistenza per le donne. La Finlandia⁷⁷ ha introdotto la linea di assistenza Nollalinja nel 2016, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione. È importante ricordare anche il numero verde anonimo e gratuito per le vittime di violenza domestica istituito da Monaco⁷⁸.

69. **L'introduzione**, da parte di un certo numero di Stati, **della persecuzione basata sul genere tra i motivi validi per il riconoscimento dello status di rifugiato nella legislazione in materia di asilo**, rappresenta un altro dei risultati tangibili dell'applicazione della Convenzione. In effetti, una delle molte caratteristiche innovative della Convenzione di Istanbul è il superamento dell'indifferenza rispetto alle questioni di genere, che ha spesso caratterizzato l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951 (la Convenzione del 1951). Più specificamente, l'articolo 60 della Convenzione esige agli Stati parte di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione nel processo di determinazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria internazionale. Gli Stati dovrebbero quindi riconoscere che lo stupro e altre forme di violenza di genere, come le mutilazioni genitali femminili, le violenze legate alla dote, la violenza domestica o la tratta, sono atti impiegati come forme di persecuzione, siano questi commessi da attori statali o non statali. Il paragrafo 2 dell'articolo 60 richiede inoltre agli Stati parte di garantire un'interpretazione sensibile al genere per ognuno dei motivi stabiliti dalla Convenzione del 1951.

70. Il riconoscimento ufficiale delle esperienze specifiche delle rifugiate donne si sta facendo strada nella giurisprudenza in materia di asilo negli Stati parte. La Svezia⁷⁹ e la Finlandia⁸⁰, in particolare, hanno ampliato i motivi in base ai quali può essere concesso lo status di rifugiato, così da includere la persecuzione basata sul genere e sull'orientamento sessuale, mentre la legislazione montenegrina⁸¹ considera ormai esplicitamente gli "atti persecutori specificamente legati al sesso" come persecuzione ai sensi della Convenzione del 1951, consentendo così alle donne richiedenti asilo, esposte a determinate forme di violenza di genere, di presentare domanda di asilo sulla base dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale. Tale modifica faciliterà notevolmente l'attuazione dell'articolo 60 della Convenzione e consentirà una formazione più sistematica del responsabile della valutazione delle richieste d'asilo, oltre a permettere la raccolta dati sul numero di domande accolte per motivi legati al genere.

75. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Montenegro, paragrafo 132, p. 36.

76. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Albania, paragrafo 107, p. 40.

77. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Finlandia, paragrafo 118, p. 34.

78. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Monaco, paragrafo 82, p. 24.

79. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Svezia, paragrafi 254-255, p. 60.

80. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Finlandia, paragrafo 248, p. 59.

81. Cfr. GREVIO - Rapporto di valutazione di base - Montenegro, paragrafo 256, p. 59.

3. Difficoltà nel promuovere e garantire il sostegno alla Convenzione di Istanbul nel quadro degli attacchi ai diritti delle donne

71. Come affermato in precedenza, la Convenzione è universalmente considerata come lo strumento legale più ambizioso in materia di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne ed è stata insignita di premi nazionali e internazionali per il suo approccio globale, per le sue caratteristiche e visioni innovative. Sebbene la Convenzione abbia ispirato modifiche nella legislazione e nella prassi degli Stati parte (si veda la sezione precedente), in un certo senso essa è anche vittima del proprio successo, poiché ha dato luogo ad aspre critiche, a interpretazioni errate e, in alcuni casi, ad un vero e proprio stravolgimento dei suoi principi fondanti. In particolare, negli ultimi anni è sorta una vigorosa opposizione alla Convenzione in Paesi in cui partiti politici, istituzioni religiose e gruppi ultra-conservatori hanno guidato un movimento inteso a strumentalizzare le interpretazioni distorte della Convenzione. Sullo sfondo di una regressione globale nel campo dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, che comprende un generale arretramento in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi, unito al taglio dei fondi destinati alle ONG e alle strutture a sostegno dei diritti delle donne, tale movimento ha tentato di rendere la Convenzione il capro espiatorio di accuse infondate, rispetto a quelli che sarebbero i suoi "obiettivi segreti". Distogliendo l'attenzione dal fenomeno della violenza contro le donne, dalle sue cause profonde e dalle strategie per contrastarla, tale narrazione ha guadagnato un certo sostegno e, in alcuni casi, ha generato conflitti politici interni che hanno condotto al ritardo o al rifiuto di ratificare la Convenzione⁸².

72. Le critiche mosse alla Convenzione comprendono l'idea secondo cui il concetto di "genere" è estraneo a molti sistemi legali, e quindi incompatibile rispetto alle norme giuridiche nazionali; quella secondo cui la Convenzione tenta di riconoscere un terzo genere o di legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso; quella per cui la Convenzione – poiché mette in causa i tradizionali ruoli di genere, considerati positivi per la famiglia e per la vita pubblica e sociale – rappresenta quindi una minaccia diretta all'istituzione familiare e alla società; e quella secondo cui la Convenzione si focalizza in modo ingiustificato sulle donne.

73. Il GREVIO ha risposto a tali obiezioni attraverso messaggi molto precisi e in maniera altrettanto esplicita, demistificando i miti e le errate concezioni sulla Convenzione (vedi l'opuscolo e le altre azioni intraprese, descritte qui di seguito). Ha chiarito che la Convenzione non esige di modificare l'ordinamento giuridico nazionale per incorporare l'uso del termine "genere", ma se ne serve per illustrare lo scopo delle misure che gli Stati sono tenuti ad adottare e a mettere in pratica. In aggiunta, ha spiegato che l'uso di tale termine non intende sostituire la definizione biologica di "sesso", né i termini "donne" e "uomini", ma pone l'accento su come le

82. In due Paesi, Bulgaria e Slovacchia, il processo di ratifica è stato recentemente sospeso. In Bulgaria, la sospensione è derivata dalla decisione della Corte costituzionale (Decisione numero 13 del 27 luglio 2018) che ha riscontrato una contraddizione tra la Convenzione di Istanbul e la Costituzione della Bulgaria. In Slovacchia, il 29 marzo 2019 il Consiglio nazionale ha votato a larga maggioranza contro la ratifica della Convenzione di Istanbul, richiedendo al governo di interrompere il processo di ratifica.

La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) : Questions et réponses



disuguaglianze, gli stereotipi, e di conseguenza le violenze, siano determinate non tanto dalle differenze biologiche tra uomini e donne, quanto piuttosto dai ruoli stereotipati – ovvero da atteggiamenti e percezioni rispetto a come gli uomini e le donne sono e a come dovrebbero essere in società. La definizione del termine “genere” permette anche di comprendere la definizione di “violenza di genere nei confronti delle donne”, ovvero una violenza diretta contro una donna proprio perché donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

74. Rispetto alla posizione della Convenzione su identità di genere e orientamento sessuale, compreso il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, il GREVIO ha chiarito che la Convenzione non prevede nuove norme a riguardo. Nell'applicazione delle sue disposizioni, la Convenzione enuncia semplicemente il principio di non discriminazione, riferito a un elenco non esaustivo di motivi, che comprende anche l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Inoltre, le disposizioni in merito alla protezione dalla violenza domestica si applicano alle coppie legalmente sposate così come a tutte le altre coppie, sposate o meno, siano esse dello stesso sesso oppure eterosessuali.

75. Circa l'affermazione secondo cui la Convenzione rappresenta una minaccia per la famiglia tradizionale e per la società, il GREVIO ha chiarito che la Convenzione non regola la vita familiare/la composizione delle famiglie, e non promuove un tipo particolare d'istituzione o di organizzazione familiare; essa richiede semplicemente ai governi di garantire la sicurezza delle vittime che si trovano in pericolo nell'ambiente domestico o che sono minacciate da un familiare/dal coniuge/dal partner. Inoltre, l'invito a eliminare gli stereotipi di genere non equivale a imporre scelte di vita alle donne o agli uomini. Né implica il rovesciamento di tutte le tradizioni e usanze. Le tradizioni che la Convenzione combatte sono quelle discriminatorie; quelle che costringono donne e uomini in ruoli stereotipati; che limitano il loro sviluppo e le loro opportunità di vita; che giustificano atteggiamenti patriarcali e sessisti impedendo così l'uguaglianza di genere; e che risultano dannose per le donne e le mettono in pericolo. Infine, per quanto riguarda la critica secondo cui la Convenzione si concentrerebbe in modo ingiustificato sulle donne, il GREVIO ha chiarito che la Convenzione si applica principalmente ad esse poiché prende in considerazione quelle forme di violenza di cui soltanto le donne, in quanto donne, sono vittime,

oppure che le donne subiscono molto più frequentemente degli uomini. Tali forme di violenza sono il risultato di rapporti di potere disuguali tra uomini e donne e sono conseguenza della discriminazione nei confronti delle donne. Tuttavia, la Convenzione e il GREVIO riconoscono che, sebbene con meno frequenza e spesso in forma meno grave, anche gli uomini possono essere vittime di alcune forme di violenza oggetto dalla Convenzione di Istanbul, come la violenza domestica, lo stupro e il matrimonio forzato. Pertanto, la Convenzione incoraggia tutti gli Stati parte ad applicare le sue disposizioni a tutte le vittime di violenza domestica, compresi gli uomini, i minori e le persone anziane.

76. I membri del GREVIO e del Comitato delle Parti hanno contrastato attivamente le campagne di disinformazione contro la Convenzione, in occasione di diversi eventi pubblici. Il 30 novembre 2018, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ha organizzato una tavola rotonda con le ONG dei Paesi dell'Europa orientale. L'evento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di individuare le difficoltà concrete emerse nel corso dell'attuazione e della ratifica della Convenzione, nonché le strategie volte al contrasto di falsi preconcetti. Il Relatore del APCE per il rapporto "La Convenzione di Istanbul sulla violenza nei confronti delle donne: risultati e sfide"⁸³, nel corso della tavola rotonda ha ricordato che parlamentari e politici sono tenuti a promuovere attivamente il valore aggiunto della Convenzione e rispondere a tale offensiva. Inoltre, il GREVIO – in collaborazione con altri organismi previsti da trattati internazionali e regionali sui diritti delle donne – nel marzo 2019 ha emesso un comunicato stampa per unirsi all'appello del Segretario Generale, a favore di un potenziamento dell'impegno nel contrasto agli attacchi ai diritti delle donne, in tutte le regioni del mondo.⁸⁴

77. Il GREVIO ha anche pubblicato l'opuscolo "Domande e risposte" sulla Convenzione di Istanbul, in 20 lingue, che espone le argomentazioni (vedi sopra) per contrastare le più ricorrenti false rappresentazioni della Convenzione e per riaffermarne il vero scopo, ovvero la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne attraverso un'azione inter-istituzionale.

78. Inoltre, anche grazie alle ONG nazionali e internazionali, il GREVIO raccoglie informazioni su ogni Paese in cui la Convenzione e le politiche sull'uguaglianza di genere subiscono degli attacchi, e collabora con i governi, con i/le parlamentari e con la società civile per contrastare tali fenomeni. Il Comitato delle Parti e il GREVIO seguono regolarmente l'evoluzione dei discorsi ostili alla Convenzione di Istanbul, al fine di valutare l'opportunità di un loro eventuale intervento, per chiarire i fraintendimenti e offrire le necessarie informazioni in materia. Il GREVIO continua inoltre a rafforzare la cooperazione con partner regionali e internazionali, per mantenere l'uguaglianza di genere e la ratifica della Convenzione tra le priorità dell'agenda politica.

79. Infine, gli Stati che hanno tratto vantaggio dell'adesione alla Convenzione o che sono già stati valutati dal GREVIO sono stati invitati a schierarsi in suo favore, per mostrare, attraverso fatti e risultati concreti, le questioni che possono essere

83. Cfr. [Doc 14908 dell'8 giugno 2019](#).

84. Cfr. [Dichiarazione congiunta: i meccanismi indipendenti a favore dei diritti umani delle donne contribuiscono alla strategia per "contrattare agli attacchi e continuare ad attaccare"](#).

affrontate dalla Convenzione e i cambiamenti che possono prodursi sul campo. Di conseguenza, molti parlamentari e rappresentanti statali hanno denunciato la diffusione di mistificazioni sulla Convenzione. A tal proposito, quando il governo della Polonia, al momento della ratifica, ha presentato una dichiarazione secondo cui la Repubblica di Polonia avrebbe applicato la Convenzione in conformità ai principi e alle disposizioni della sua Costituzione, diversi Stati parte hanno mosso obiezioni formali a tale dichiarazione. Le obiezioni sono state sollevate in base del fatto che, nel riferirsi ai principi e alle disposizioni della sua Costituzione, tale dichiarazione rappresentava una riserva in termini generali e indeterminati, senza chiarire la misura in cui lo Stato che presentava riserva accettava gli obblighi della Convenzione. Le obiezioni sono state sollevate anche sulla base dell'incompatibilità di tale dichiarazione rispetto all'oggetto e allo scopo della Convenzione.

80. Grazie ad azioni collettive, la forza e l'importanza della Convenzione sono state ribadite. Di conseguenza, il 13 giugno 2017 l'Unione europea ha firmato la Convenzione. Inoltre, il 12 giugno 2018, la Croazia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, nonostante le manifestazioni contrarie organizzate da gruppi nazionali "conservatori". Oltretutto, indipendentemente da tali attacchi, dal momento della sua entrata in vigore il numero degli Stati parte della Convenzione è costantemente aumentato: tre Stati hanno ratificato la Convenzione nel 2016, sei Stati l'hanno ratificata nel 2017, cinque Stati l'hanno ratificata nel 2018 e uno Stato l'ha ratificata nel 2019, portando il numero di Stati parte a un totale di 34, nel maggio 2019.



Relazioni con il Comitato delle Parti

81. In virtù della loro complementarità e delle loro attività di cooperazione, il GREVIO e il Comitato delle Parti rappresentano i due rami vitali del meccanismo di monitoraggio della Convenzione. La regola 26 del Regolamento interno del GREVIO stabilisce al primo paragrafo che la Presidente (del GREVIO) incontri periodicamente il Comitato delle Parti, per informarlo sullo stato dei lavori del GREVIO e sul livello di avanzamento nella preparazione dei rapporti e delle conclusioni rispetto alle misure adottate dalle Parti, in attuazione delle disposizioni della Convenzione di Istanbul, nonché in merito a qualsiasi altra questione relativa al buon funzionamento del meccanismo di monitoraggio della Convenzione. Il secondo paragrafo di tale norma prevede che “il GREVIO possa decidere di invitare il Presidente del Comitato delle Parti per degli scambi di opinione”.

82. Nel corso del periodo in esame, sono stati istituiti canali di comunicazione solidi e regolari tra i due pilastri del meccanismo di monitoraggio della Convenzione. Alla prima riunione del GREVIO, nel settembre 2015, è stato organizzato uno scambio di opinioni con il Primo Presidente del Comitato delle Parti della Convenzione, Erdoğan Işcan, Ambasciatore e Rappresentante permanente della Turchia presso il Consiglio d’Europa. Lo stretto rapporto tra questi due organi ha avuto seguito sotto la successiva Presidenza di Elisabeth Walaas, Ambasciatrice e Rappresentante permanente della Norvegia presso il Consiglio d’Europa. Durante il periodo oggetto della presente relazione, si sono svolti cinque scambi di opinioni tra la Presidente del GREVIO, Feride Acar, e il Comitato delle Parti.⁸⁵

85. Cfr. Appendice 1 per un elenco degli scambi di opinioni tra la Presidente del GREVIO e il Comitato delle Parti.

83. Tali riunioni periodiche sono incentrate sullo stato di avanzamento dell'attuazione della Convenzione e sui rapporti e conclusioni del GREVIO in merito ai provvedimenti adottati dagli Stati, per corrispondere alle disposizioni della Convenzione. Per i rappresentanti degli Stati, tali discussioni hanno rappresentato l'occasione per offrire un feedback sulla propria percezione del processo di monitoraggio, inteso come dialogo trasparente, cooperativo e costruttivo, orientato a offrire competenze fondate sulla reciproca buona volontà e sul desiderio di favorire l'avanzamento nell'eradicazione della violenza nei confronti delle donne a livello nazionale. Inoltre, gli scambi di opinioni sono serviti a discutere le esigenze del GREVIO in termini di risorse finanziarie e umane, oltre a consolidare il coordinamento tra il meccanismo di monitoraggio della Convenzione e altri meccanismi regionali e internazionali (come il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne), così da evitare sovrapposizioni tra i diversi processi di monitoraggio.

84. Nella sua quarta riunione, il Comitato delle Parti ha stabilito la procedura da seguire per l'adozione delle sue raccomandazioni, in base ai rapporti del GREVIO, in conformità con l'articolo 68, articolo 12 della Convenzione: 1) il Comitato delle Parti raccomanda che lo Stato parte interessato adotti provvedimenti per attuare tutte le conclusioni presentate nei rapporti di valutazione di base del GREVIO; 2) in aggiunta, il Comitato richiede allo Stato parte interessato di riferire entro un periodo di tre anni sui progressi compiuti nell'attuazione dei suggerimenti del GREVIO che rientrano nella categoria "il GREVIO esorta", nonché di tutte le proposte che si riferiscono ai capitoli 1 e 2 della Convenzione, inserite dal GREVIO nella categoria "il GREVIO incoraggia con forza".⁸⁶

85. Il 30 gennaio 2018 il Comitato delle Parti ha adottato le sue prime quattro raccomandazioni sull'attuazione della Convenzione da parte di Albania, Austria, Danimarca e Monaco. Un anno dopo, il 28 gennaio 2019, il Comitato delle Parti ha adottato il secondo ciclo di raccomandazioni sull'attuazione della Convenzione da parte del Montenegro, del Portogallo, della Svezia e della Turchia.

86. Nel formulare i suoi suggerimenti e proposte, il GREVIO ha adottato l'uso di diversi verbi che corrispondono a diversi livelli di urgenza, pur sottolineando che tutti i livelli sono importanti. Questi sono, in ordine di priorità, "esortare", "incoraggiare vivamente", "incoraggiare" e "invitare". Il GREVIO utilizza "esortare" laddove ritiene che sia necessaria un'azione immediata per adeguare la legislazione o le politiche della Parte alla Convenzione di Istanbul o per garantirne l'attuazione. "Incoraggiare vivamente" viene utilizzato laddove il GREVIO ha notato lacune cui è necessario porre rimedio in tempi brevi, al fine di garantire un'attuazione completa della Convenzione. Un terzo livello di urgenza è indicato dall'uso di "incoraggiare", che viene utilizzato per le mancanze che richiedono attenzione, anche se potrebbero eventualmente essere affrontate in una fase successiva. Infine, il verbo "invitare" viene usato sia per piccole lacune nell'attuazione cui la Parte deve ovviare, sia per proposte intese a offrire un orientamento nel processo di attuazione.



Cooperazione con altri organismi e istituzioni del Consiglio d'Europa

1. Comitato dei Ministri

86. Scambi regolari hanno permesso di sviluppare una sinergia costruttiva tra il GREVIO e il Comitato dei Ministri e una comune ambizione nel garantire priorità politica alla Convenzione. Durante il primo mandato del GREVIO, sono stati organizzati frequenti scambi di opinioni tra la Presidente del GREVIO, Feride Acar, e il Comitato dei Ministri.⁸⁷ Tali incontri hanno offerto alla Presidente del GREVIO e ai Delegati dei Ministri l'opportunità di condividere le proprie esperienze e/o opinioni in merito alla procedura di monitoraggio della Convenzione. Nel corso di tali scambi, molte delegazioni hanno preso la parola per ringraziare il GREVIO per l'approccio costruttivo adottato nel corso del processo di monitoraggio.

87. Inoltre, le iniziative organizzate nell'ambito delle Presidenze del Comitato dei Ministri hanno dato impulso alla promozione degli standard della Convenzione, spesso grazie alla partecipazione dei membri del GREVIO. Il 25 ottobre 2015, la Presidenza del Comitato dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina ha organizzato una

87. Tre scambi di opinioni tra la Presidente del GREVIO e il Comitato dei Ministri sono stati organizzati a Strasburgo durante la 1295a riunione dei Delegati dei Ministri del 27 settembre 2017; la 1328a riunione dei Delegati dei Ministri del 24 ottobre 2018; e la 1347a riunione dei Delegati dei Ministri, il 29 maggio 2019. Cfr. Appendice 1.



conferenza di alto livello intitolata “Monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di Istanbul: nuove sinergie”, alla quale ha preso parte Marceline Naudi, all’epoca Seconda Vicepresidente del GREVIO. La conferenza ha consentito uno scambio di esperienze tra rappresentanti governativi e parlamentari, tra società civile e organizzazioni internazionali, e ha promosso la firma, ratifica e attuazione della Convenzione. Il 3 e 4 maggio 2018, la Presidenza danese del Comitato dei Ministri ha organizzato la conferenza internazionale “Uguaglianza di genere: gettare le base”, il cui obiettivo era presentare la Strategia del Consiglio d’Europa per la parità di genere 2018-2023. La Presidente del GREVIO, Feride Acar, ha partecipato all’evento nella sezione dedicata all’attuazione della Convenzione, dal titolo “Porre fine alla violenza nei confronti delle donne e garantire l’uguaglianza di genere”. Il 24 maggio 2019, si è tenuta la conferenza “I diritti delle donne a un bivio: rafforzare la cooperazione internazionale per la piena applicazione dei quadri normativi”, organizzata dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’ufficio della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, e con la Presidenza francese del Comitato dei Ministri. Diversi membri del GREVIO hanno partecipato attivamente a questo incontro su larga scala, inteso a promuovere la cooperazione, le sinergie e il coordinamento tra le parti interessate nella lotta alla violenza contro le donne, compresi gli altri membri della Piattaforma dei meccanismi indipendenti regionali e delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti delle donne. Nel complesso, tali iniziative di alto livello hanno dimostrato l’impegno dei rappresentanti dei vari Stati nel mantenere la questione dell’uguaglianza di genere e la lotta alla violenza contro le donne tra le priorità politiche nell’agenda della Presidenza del Comitato dei Ministri.

2. Assemblea Parlamentare

88. Come già sottolineato, una caratteristica innovativa della Convenzione è il ruolo che essa assegna all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE)

e ai parlamenti nazionali nell'ambito del processo di monitoraggio. Durante il processo di valutazione, il GREVIO può suggerire al Comitato delle Parti di invitare l'Assemblea parlamentare a verificare l'attuazione della Convenzione (articolo 60). I delegati dell'APCE possono effettivamente fungere da tramite tra il GREVIO e i parlamenti nazionali, promuovendo la ratifica e l'attuazione della Convenzione. Ad esempio, dopo aver sostenuto il processo di ratifica, il 31 marzo 2016 la delegazione finlandese presso l'APCE ha organizzato a Helsinki un seminario sull'applicazione della Convenzione⁸⁸. Ha inoltre presentato al parlamento finlandese una relazione annuale che descrive dettagliatamente le criticità in materia di violenza contro le donne. Queste lodevoli iniziative dimostrano che i delegati e le delegate dell'APCE hanno la possibilità di stimolare il dibattito all'interno dei parlamenti nazionali, a proposito dell'applicazione della Convenzione negli Stati parte.

89. Nel corso del periodo in esame, l'APCE ha anche adottato diverse risoluzioni per richiedere la ratifica e l'effettiva attuazione della Convenzione, in merito alla raccolta dati (articolo 11), al matrimonio forzato (articoli 32 e 37), alle mutilazioni genitali femminili (articolo 38) e alle domande di asilo per motivi legati al genere (articolo 60), vale a dire:

- ▶ Risoluzione 2135 (2016) La mutilazione genitale femminile in Europa
- ▶ Risoluzione 2101 (2016) Raccolta sistematica di dati sulla violenza contro le donne
- ▶ Risoluzione 2159 (2017) Proteggere le donne e le ragazze rifugiate dalla violenza di genere
- ▶ Risoluzione 2233 (2018) Il matrimonio forzato in Europa
- ▶ Risoluzione 2290 (2019) Verso un'agenda politica ambiziosa del Consiglio d'Europa per l'uguaglianza di genere

90. Il GREVIO ha inoltre consolidato proficue relazioni operative con la Commissione per l'uguaglianza e la non discriminazione dell'Assemblea parlamentare e con la rete parlamentare "Donne libere dalla violenza", che sono intervenuti in qualità di interlocutori nei confronti dei parlamenti nazionali durante le fasi di ratifica, attuazione e monitoraggio della Convenzione. La Presidente del GREVIO ha partecipato a un primo scambio di opinioni con la rete parlamentare "Donne libere dalla violenza" l'11 marzo 2016 a Parigi⁸⁹. La riunione congiunta tra la sottocommissione per l'uguaglianza di genere e la rete parlamentare "Donne libere dalla violenza", tenutasi il 12 e 13 maggio 2016 a Berlino, testimonia la volontà dell'APCE e del GREVIO di promuovere la ratifica della Convenzione, grazie alla creazione di legami con i parlamenti nazionali, ma anche con i funzionari governativi e con le organizzazioni della società civile⁹⁰. In quella stessa occasione, Rosa Logar, all'epoca Prima Vicepresidente del GREVIO, ha partecipato alle discussioni con i rappresentanti del parlamento tedesco, del governo e delle organizzazioni della società civile, a

88. Manuale per parlamentari: *Comprendere la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): cos'è, cosa non è, perché e come i parlamentari dovrebbero promuoverla* (di prossima pubblicazione).

89. [Committee on Equality and Non-Discrimination Activity report 2016, AS/Ega/Inf \(2016\) 13rev.](#)

90. [Committee on Equality and Non-Discrimination Activity report 2016, AS/Ega/Inf \(2016\) 13rev.](#)



proposito dell'imminente ratifica della Convenzione da parte della Germania. Il 24 gennaio 2019 a Strasburgo, la Presidente del GREVIO ha partecipato a una riunione congiunta tra la Commissione dell'Assemblea parlamentare per l'uguaglianza e la non discriminazione e la Rete parlamentare Donne libere dalla violenza, nel corso della quale la discussione si è incentrata sull'impegno per contrastare gli attacchi contro i diritti delle donne⁹¹.

91. L'ultimo scambio di opinioni tra la Presidente del GREVIO e il Comitato permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 1° marzo 2019 a Parigi, ha dato modo di riflettere sui risultati e sulle prospettive future della cooperazione tra GREVIO e APCE⁹². Pur elogiando il contributo dato dall'APCE all'apertura di nuove prospettive per i diritti delle donne, Feride Acar ha ricordato l'ampio spettro di iniziative che i parlamenti possono intraprendere per promuovere l'applicazione della Convenzione a livello nazionale, per esempio intervenendo nel processo di ratifica, esercitando un controllo sulla formulazione delle riserve e contribuendo alla trasposizione delle disposizioni della Convenzione nella legislazione nazionale. Feride Acar ha sottolineato che il GREVIO continuerà a contare sul sostegno dell'APCE, per garantire la promozione e l'attuazione della Convenzione a livello nazionale, regionale e globale.

91. Cfr. Appendice 1 per un elenco completo degli scambi tra i membri del GREVIO e l'Assemblea parlamentare.

92. [Attività del Presidente dell'Assemblea Parlamentare tra la prima e la seconda parte della Sessione Ordinaria 2019](#), Doc. 14857.

3. Ufficio del Commissario per i diritti umani

92. È stato adottato un impegno notevole nel promuovere un approccio globale e coerente, e un regolare scambio d'informazioni tra il GREVIO e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, soprattutto nell'ambito delle rispettive visite sul campo. Durante la sua nona riunione, dal 14 al 17 febbraio 2017, il GREVIO ha invitato Nils Muižnieks – Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa dal 2012 al 2018 – per uno scambio di opinioni, nel corso del quale il Commissario ha sottolineato che l'uguaglianza di genere e la violenza contro le donne sono questioni fondamentali nell'ambito delle sue attività e nelle sue visite in vari Paesi. Il Commissario ha proposto di promuovere la ratifica e l'attuazione della Convenzione di Istanbul e di dare visibilità ai temi trattati dal GREVIO⁹³. Dunja Mijatović, Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa dal 1 aprile 2018, ha preso parte alla conferenza organizzata dal Consiglio d'Europa nel maggio 2019, in cooperazione con la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, e con la Presidenza francese del Comitato dei Ministri, dal titolo "I diritti delle donne a un bivio: rafforzare la cooperazione internazionale per colmare il divario tra i quadri normativi e la loro applicazione". Nel gennaio 2019, il GREVIO e la Commissaria Dunja Mijatović hanno proseguito la loro cooperazione, grazie alla partecipazione della Presidente del GREVIO a una tavola rotonda organizzata dalla Commissaria e dalla Presidenza finlandese del Comitato dei Ministri, in occasione del 20° anniversario dell'istituzione dell'ufficio del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

4. Commissione per la parità di genere

93. Tenuto conto della centralità del tema dell'uguaglianza di genere nei rispettivi mandati, sono state stabilite naturali sinergie tra il GREVIO e la Commissione per la parità di genere (GEC). La strategia per l'uguaglianza di genere del Consiglio d'Europa, adottata per il periodo 2014-2017⁹⁴ e 2018-2023⁹⁵, definisce "la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica" come uno dei suoi obiettivi principali, compresa la promozione della ratifica e dell'attuazione della

93. Coerentemente con tale impegno, durante sue visite in Polonia, Lituania, Slovenia e Malta, il Commissario ha fatto presente la necessità che le autorità nazionali proseguano il processo di ratifica o di attuazione della Convenzione. A seguito delle visite in [Ucraina](#), [Lettonia](#) e [Croazia](#), il Commissario ha anche inviato lettere ai parlamenti nazionali e ai governi di questi tre Paesi, esortandoli a ratificare la Convenzione e a dissipare i fraintendimenti su di essa e sul significato del termine "genere". Nel suo messaggio in occasione della Giornata internazionale della donna del 2018, il Commissario ha ribadito la sua volontà di contrastare gli attacchi contro i diritti delle donne, ricordando che "i politici e gli opinion maker hanno il dovere di promuovere un dibattito pubblico onesto e ben informato sulla Convenzione e di dare risalto al suo potenziale per il miglioramento della sicurezza e della libertà delle donne". L'impegno a promuovere la Convenzione è stato proseguito dalla nuova Commissaria, Dunja Mijatović, che ha assunto l'incarico nell'aprile 2018. Nel corso delle sue visite, la Commissaria ha raccomandato che l'Ungheria e l'Armenia ratificassero la Convenzione e che la Polonia, la Romania e l'Estonia ne garantissero un'effettiva implementazione.

94. [Strategia del Consiglio d'Europa per la parità di genere 2014-2017](#), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

95. [Strategia del Consiglio d'Europa per la parità di genere 2018-2023](#), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, marzo 2018.

Convenzione all'interno e al di fuori dei confini dell'Europa. Altri quattro obiettivi della Strategia sono direttamente legati all'eliminazione della violenza contro le donne, ovvero: prevenire e combattere gli stereotipi di genere e il sessismo (obiettivo 1); garantire la parità di accesso delle donne alla giustizia (obiettivo 3); proteggere i diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo (obiettivo 5); e integrare la dimensione di genere in tutte le politiche e provvedimenti (obiettivo 6). Pertanto, la Strategia rappresenta una solida struttura per la cooperazione tra i due organismi.

94. Nel corso delle riunioni del GEC, sono stati organizzati regolari scambi di opinioni tra il GREVIO e i membri del GEC. Oltre alla costante partecipazione da parte del Segretariato del GREVIO, tra novembre 2015 e maggio 2019 la Presidente del GREVIO ha partecipato a quattro riunioni del GEC⁹⁶. Nei suoi diversi interventi, la Presidente del GREVIO ha sempre sottolineato la necessità di stabilire una collaborazione stretta e durevole tra il GREVIO e il GEC, in modo che il GEC possa contribuire alla procedura di monitoraggio del GREVIO, sia inviando informazioni sia permettendo ai membri del GEC di diffondere informazioni agli Stati membri e di aiutarli a conformarsi ai requisiti della Convenzione. Tali scambi hanno quindi rappresentato un'opportunità per discutere dello stato di ratifica e di attuazione della Convenzione, dei progressi e delle difficoltà riscontrate, e per fare il punto sul lavoro svolto dal GEC, comprese le sue pubblicazioni relative ai diversi articoli della Convenzione.

5. Corte Europea dei diritti dell'uomo

95. Sin dalla sua entrata in vigore, la Convenzione ha fornito nuove norme di diritto internazionale alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ("la Corte"), nell'emissione di sentenze rispetto agli obblighi giuridici degli Stati di prevenire e perseguire la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, con riferimento all'articolo 2 (il diritto alla vita), all'articolo 3 (il divieto di tortura), all'articolo 8 (il diritto al rispetto della vita privata e familiare) e all'articolo 14 (il divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In diversi casi di violenza sessuale e violenza domestica,⁹⁷ la Corte ha iniziato a fare riferimento alla Convenzione di Istanbul quale strumento fondamentale per interpretare gli obblighi positivi degli Stati derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In diverse sentenze, la Corte fa esplicito riferimento al preambolo e/o a vari articoli della Convenzione di Istanbul. Ad esempio, la sentenza della Corte per il caso *Talpis c. Italia* (2017) sottolinea che:

è necessaria una particolare diligenza nel trattamento dei casi di violenza domestica e ritiene che la natura specifica della violenza domestica, come riconosciuta nel

96. Rapporto dell'8ª riunione della Commissione per la parità di genere (GEC), 18-20 novembre 2015; Rapporto della 9ª riunione del GEC, 27-29 aprile 2016; rapporto dell'11ª riunione del GEC, 5-7 aprile 2017; Rapporto della 15ª riunione del GEC, 22-24 maggio 2019.

97. Per le sentenze della Corte sui casi di violenza domestica che fanno riferimento alla Convenzione di Istanbul, cfr. *Bâlşan c. Romania* (2017), *Talpis c. Italia* (2017), *Z.B. c. Croazia* (2017), *Halime Kilic c. Turchia* (2016, solo francese), *Civek c. Turchia* (2016, solo francese). Per le sentenze della Corte sui casi di violenza sessuale che fanno riferimento alla Convenzione di Istanbul, cfr. *M.G.C c. Romania* (2016) e *Y. c. Slovenia* (2015).

preambolo della Convenzione (di Istanbul), ... debba essere presa in considerazione nell'ambito dei procedimenti interni⁹⁸

96. Considerata la crescente interconnessione tra la Convenzione di Istanbul e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il GREVIO ha intrapreso iniziative volte a sviluppare una cooperazione con i giudici della Corte. Nel corso della sua dodicesima riunione, dal 9 al 13 ottobre del 2017, il GREVIO ha organizzato uno scambio di opinioni con Işıl Karakaş, all'epoca Giudice turca della Corte. La Giudice ha ricordato lo storico caso di *Opuz c. Turchia* (2009), in cui per la prima volta l'articolo 14 (il divieto di discriminazione) è stato considerato una violazione insieme all'articolo 2 (il diritto alla vita) e all'articolo 3 (il divieto di tortura). Riferendosi ulteriormente alla giurisprudenza della Corte, la Giudice Karakaş ha confermato che la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, è una violazione dei diritti umani e che il principio di *due diligence* impone agli Stati d'istituire un sistema penale che perseguiti gli autori di tali forme di violenza. La discussione si è estesa ai casi della Corte che trattano questioni relative all'affido dei figli e agli stereotipi di genere. L'incontro ha rappresentato un primo passo a favore di un impegno comune del GREVIO e della Corte, atto a stabilire una cooperazione di lunga durata tra i due organismi.

98. Caso *Talpis c. Italia*, ricorso no. 41237/14, 2 marzo 2017, paragrafo 129.



Cooperazione con la società civile e con istituti nazionali per la protezione dei diritti umani

97. Storicamente, la società civile ha svolto un ruolo importante nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne, nell'avviare lo sviluppo di questo settore e nel plasmare la consapevolezza politica e pubblica. Gli organismi non governativi offrono servizi essenziali per le donne vittime di violenza e molte organizzazioni hanno sviluppato competenze e conoscenze nel corso di diversi decenni. La Convenzione di Istanbul riconosce debitamente l'importanza di coinvolgere le ONG in tutte le iniziative per porre fine alla violenza contro le donne a livello nazionale. Inoltre, offre alle ONG e agli istituti nazionali per i diritti umani l'opportunità di contribuire alle attività di monitoraggio del GREVIO, come sta avvenendo in misura sempre maggiore (cfr. sezione 3.c e qui sotto).

98. Non sorprende quindi il fatto che, sin dalle origini, il GREVIO abbia cooperato attivamente con le ONG e con gli attori della società civile a livello nazionale, europeo e internazionale. L'approccio proattivo adottato dal GREVIO a tale riguardo prevede che, all'inizio di ogni procedura di valutazione, questo si rivolga attivamente alle ONG e alle organizzazioni della società civile competenti, esortandole a contribuire alla procedura, presentando osservazioni scritte oppure partecipando agli incontri che hanno luogo nel corso della visita di valutazione. Il GREVIO presta particolare attenzione alla necessità di coinvolgere le organizzazioni che si occupano delle diverse forme di violenza contro le donne e/o delle condizioni di alcuni particolari

gruppi di donne vittime di violenza (come le donne migranti, le donne con disabilità, le donne delle minoranze nazionali, ecc.). In merito alla situazione delle donne richiedenti asilo e rifugiate, il GREVIO si rivolge direttamente alle ONG che operano a favore dei diritti di richiedenti asilo e rifugiati e che spesso realizzano iniziative o attività di sensibilizzazione rivolte a donne in fuga per motivi legati alle persecuzioni di genere.

99. In tutto il continente, le organizzazioni per i diritti delle donne hanno prontamente accolto la Convenzione di Istanbul come uno strumento a sostegno del loro impegno nel migliorare la condizione delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie a livello nazionale. Queste riconoscono pienamente il processo di monitoraggio della Convenzione come strumento in grado di amplificare il loro messaggio, al punto che, durante le nove procedure di valutazione svolte nel periodo esaminato, sono state presentati al GREVIO 47 contributi scritti. Tali contributi variano da dichiarazioni individuali su aspetti specifici della Convenzione fino a rapporti articolati, presentati a nome di un'ampia gamma di ONG nazionali, che coprono l'intero spettro della Convenzione di Istanbul. Mentre alcuni contributi commentano criticamente le informazioni fornite dalle autorità nel rapporto statale, qualificandosi quindi come "rapporti ombra", altri sono redatti contemporaneamente al rapporto di Stato, e possono essere considerati "rapporti alternativi".

100. In entrambi i casi, essi forniscono informazioni importanti sull'attuazione concreta di leggi e politiche e guidano il GREVIO nella definizione delle priorità tematiche per la visita di valutazione. Nel corso di tali visite, il GREVIO tenta di incontrare il più ampio numero di ONG e organizzazioni della società civile, solitamente sotto forma di tavole rotonde, strutturate per aree tematiche. Ove opportuno, il GREVIO prevede inoltre incontri individuali con le ONG⁹⁹. In totale, nell'ambito delle sue visite di valutazione, il GREVIO ha incontrato più di 200 organizzazioni non governative attive nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne, tra cui varie reti di ONG.

101. Il processo di valutazione del GREVIO ha favorito nuove alleanze e cooperazioni strategiche tra le ONG, a livello nazionale e oltre. La stesura di corposi contributi da parte delle ONG richiede consultazioni approfondite tra le organizzazioni, che in alcuni casi conducono a un adeguamento delle posizioni relative al grado di attuazione della Convenzione di Istanbul a livello nazionale. Le reti europee di ONG hanno ampiamente sostenuto tale esercizio, offrendo formazione e supporto alle ONG disposte a redigere un rapporto ombra completo, oltre a elaborare, in alcuni casi, rapporti propri.

102. Oltre a quanto sopra esposto, ove possibile il GREVIO ha promosso la cooperazione e lo scambio con la società civile e le ONG. Dal 2015, i membri del GREVIO o il suo Segretariato hanno partecipato a diversi eventi di sensibilizzazione e formazione condotti da ONG, al fine di consolidare gli scambi tra il GREVIO e le ONG, prima e dopo la procedura di valutazione. Ad esempio, in occasione del suo quattordicesimo incontro, tenutosi a Bruxelles, il GREVIO, ha condotto uno scambio

99. Ad esempio, durante le visite in Francia e in Italia la delegazione del GREVIO ha incontrato rispettivamente 39 e 31 ONG.

di opinioni con cinque reti europee di ONG (Amnesty International, la European Women's Lobby, le reti End FGM Network, EuroMed Rights e ILGA Europe). Un altro esempio degno di nota è la tavola rotonda organizzata il 30 novembre 2018 a Strasburgo con le ONG di vari Stati membri del Consiglio d'Europa, cui hanno preso parte il Segretario Generale, l'allora Presidente del GREVIO Feride Acar, la Commissaria per i diritti umani e altri rappresentanti del Consiglio d'Europa¹⁰⁰. Tale confronto ha evidenziato la necessità di un impegno e di strategie comuni, per fare fronte ai discorsi anti-gender sulla Convenzione e per potenziare gli sforzi nel contrasto alle errate concezioni della Convenzione di Istanbul.

103. Gli istituti nazionali per i diritti umani hanno progressivamente assunto un ruolo simile, rispetto alla trasmissione d'informazioni nell'ambito della procedura di valutazione del GREVIO. Sono stati presentati rapporti alternativi sull'attuazione della Convenzione di Istanbul nel caso dell'Albania, la Danimarca, la Serbia, la Finlandia e – più recentemente – dei Paesi Bassi. Nel corso delle visite, il GREVIO ha incontrato gli istituti nazionali per la protezione dei diritti umani in sei Stati parte della Convenzione, riuscendo così a raccogliere informazioni approfondite su alcuni aspetti specifici relativi all'implementazione della Convenzione. Inoltre, la Rete europea degli organismi di parità (Equinet), composta da istituti pubblici impegnati nel contrasto alla discriminazione a livello nazionale – ha lanciato un programma per individuare opportunità per trattare il tema della violenza di genere dal punto di vista della discriminazione contro le donne. Ove possibile, tale impegno è stato sostenuto dal GREVIO e dal suo Segretariato, che hanno offerto importanti approfondimenti sulle attività di monitoraggio del GREVIO e sulla sua opera complementare rispetto a ogni iniziativa nazionale intesa a svelare le discriminazioni strutturali nei confronti di donne vittime di violenza di genere.¹⁰¹

104. Indipendentemente dalla procedura di valutazione, molte ONG e organizzazioni della società civile hanno posto le norme della Convenzione di Istanbul al centro del loro impegno di lobbying, orientato al miglioramento della legislazione e delle politiche pubbliche. Durante i 16 Giorni di attivismo contro la violenza di genere e nel periodo in cui si celebra la Giornata internazionale della donna, varie ONG impegnate nella prevenzione e lotta alla violenza contro le donne hanno promosso campagne di comunicazione sulla Convenzione e sulla necessità di garantirne la completa attuazione. Tali attività rappresentano un grande contributo nel sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla Convenzione e al suo monitoraggio da parte del GREVIO. Le ONG e le organizzazioni della società civile hanno dimostrato di essere decisamente efficaci nel diffondere i rapporti e i risultati del GREVIO.

100. [Tavola rotonda con i rappresentanti delle ONG](#), Consiglio d'Europa, 30 novembre 2018.

101. Il 22 marzo 2017, un membro del Segretariato del GREVIO ha partecipato a una riunione sul progetto per contrastare la violenza contro le donne, seguita dalla riunione del gruppo di lavoro Equinet sulla parità di genere. Il 28 settembre 2017, la Segretaria Esecutiva e l'allora Presidente del GREVIO Feride Acar hanno partecipato a un incontro di networking organizzato da Equinet, in collaborazione con l'Istituto belga per l'uguaglianza tra uomini e donne.

Tavola 2: Numero di contributi da parte delle ONG al GREVIO

Stati parte	Contributi delle ONG al GREVIO tra giugno 2015 e maggio 2019	Numero di rapporti pubblicati sul sito della Convenzione di Istanbul
Austria	Contributo della coalizione delle ONG guidata e coordinata dall'Associazione Austriaca delle case rifugio autonome per le donne e dal Centro di intervento sugli abusi domestici di Vienna, presentato nel settembre 2016.	1
Albania	Contributo dell'Associazione delle donne "Refleksione", presentato nel febbraio 2017. Contributo dalla rete Albanian Women Empowerment Network (AWEN), presentato nel dicembre 2016.	2
Belgio	Rapporto di una Coalizione di ONG "Insieme contro la Violenza" – solo in francese. Rapporto dal CAW Bruxelles (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussels) GAMS_INTACT_End FGM EU – Rapporto ombra. Contributo da Medecins du monde – solo in francese.	4
Danimarca	Contributo del Danish Women's Council, ricevuto nel gennaio 2017. Contributo del Network for Psychopathy and stalking-affected nel febbraio 2017.	2
Finlandia	Contributo della Lega finlandese per i diritti umani e End FGM European Network. Relazione parallela di una ONG sull'implementazione della Convenzione di Istanbul in Finlandia, presentata nel maggio 2018. Relazione presentata da Amnesty International nell'aprile 2018.	3
Francia	Contributo di COFRADE presentato nel 2018. Contributo di CLEF – Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes. Contributo di Equipop.org, Excision, parlons-en! e End FGM European Network. Contributo di LdH – Ligue des droits de l'Homme, presentata nel marzo 2018. Contributo di 11 ONG unite, presentata nel 2018.	5
Italia	Contributo di una ONG di donne, presentato nel 2018. Contributo di AIDOS e End FGM. Contributo di BeFree. Rapporto del Forum Italiano sulla Disabilità. Contributo di Relive. Rapporto sulle procedure dei tribunali civili e dei tribunali minorili in materia di affido di minori, in casi di violenza domestica, presentata da un gruppo di figure professionali specializzate e di associazioni. Contributo di UNIRE.	7
Monaco		0

Stati parte	Contributi delle ONG al GREVIO tra giugno 2015 e maggio 2019	Numero di rapporti pubblicati sul sito della Convenzione di Istanbul
Montenegro	<p>Contributo sull'Implementazione della legislazione del Montenegro per la violenza domestica del Women's Rights Center; the Advocates for Human Rights e la SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Nikšić.</p> <p>Contributo del Women's Rights Centre, Women's Safe House, SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Nikšić e l'SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Podgorica.</p>	2
Paesi Bassi	<p>Rapporto ombra congiunto, prodotto da Pharos, FSAN e la End FGM European Network.</p> <p>Contributo della rete olandese CEDAW.</p> <p>Contributo da NNID, Transgender Netwerk Nederland (TNN) e COC Nederland.</p> <p>Rapporto ombra di ATRIA per il GREVIO.</p>	4
Portogallo	<p>Contributo dell'Associazione delle donne contro la violenza (Associação de Mulheres Contra a Violência – AMCV), della Piattaforma portoghese per i diritti delle donne (Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres – PpDM) e del ramo nazionale della Lobby europea delle donne. Osservatorio per la Violenza contro le Donne.</p> <p>Contributo dell'Associazione portoghese delle donne giuriste.</p> <p>Contributo di End FGM e Associacao para o Planeamento da Familia.</p>	3
Serbia	<p>Contributo dell'Autonomous Women's Centre.</p> <p>Contributo di ATINA</p> <p>Contributo dell'Associazione dei Rom Novi Bečej.</p> <p>Contributo di SOS Vojvodina.</p> <p>Contributo di Femplatz e MDRI-S.</p> <p>Contributo della Rete Fenomena Donne contro la violenza.</p>	6
Spagna	<p>Contributo della piattaforma ombra spagnola sulla Convenzione di Istanbul.</p> <p>Rapporto ombra congiunto sulle FGM di End FGM European Network, Medicos del Mundo, Save a girl – Save a generation e UNAF.</p>	2
Svezia	<p>Contributo della International Organization for Self-Determination and Equality (IOSDE) presentato nel marzo 2018.</p>	1
Turchia	<p>Contributo di Bianet (Rete per le Comunicazioni Indipendenti).</p> <p>Contributo di Kasav (Fondazione per il sostegno e la formazione delle donne nel settore sanitario)</p> <p>Contributo da Rainbow Istanbul Women's Associations Platform (GIKAP).</p> <p>Contributo della Istanbul Convention Monitoring Platform.</p> <p>Contributo di KADEM (Women and Democracy Association).</p>	5
Totale		47

Tavola 3: Numero di ONG incontrate dal GREVIO durante le visite di valutazione

Stati parte e date della visita del GREVIO	Numero di ONG incontrate dal GREVIO come elencato nei rapporti di valutazione di base
Austria (novembre-dicembre 2016)	12
Albania (aprile 2017)	17
Danimarca (maggio 2017)	14
Finlandia (ottobre 2018)	15
Francia (ottobre 2018)	39
Italia (marzo 2019)	31
Monaco (dicembre 2016)	5
Montenegro (novembre 2017)	4
Paesi Bassi (marzo 2019)	22
Portogallo (marzo 2018)	14
Serbia (febbraio-marzo 2019)	11
Svezia (marzo 2018)	11
Turchia (ottobre-novembre 2017)	17
Totale	212



Lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni internazionali

105. La cooperazione e i partenariati sono condizioni indispensabili al successo dell'azione internazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il GREVIO è consapevole della necessità di scambiare informazioni e buone pratiche tra organizzazioni internazionali rispetto alle proprie attività, piani di lavoro e priorità, nel campo della lotta alla violenza contro le donne e alla protezione delle vittime. Allo stesso modo, il GREVIO è disposto a esplorare aree in cui è possibile svolgere attività congiunte e che possano trarre vantaggio dal contributo, dal supporto istituzionale e dalle risorse di diverse organizzazioni.

106. Il GREVIO ha rapidamente stabilito rapporti di collaborazione con organizzazioni internazionali attive nel settore della lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Nella preparazione dei suoi primi rapporti di valutazione di base, il GREVIO scambia regolarmente informazioni con i rappresentanti di varie organizzazioni internazionali (come l'UNHCR, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, l'UNICEF, UN WOMEN, UNDP e UNFPA) e li incontra nel corso delle visite di valutazione. Ove necessario, i rapporti del GREVIO prendono in considerazione e rimandano alle conclusioni tratte da altri organismi previsti da trattati delle Nazioni Unite, quali il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e il Comitato sui diritti delle persone con disabilità.

107. Gli sviluppi più importanti in questo settore sono elencati di seguito.

1. Nazioni Unite

108. Fin dalla stesura della Convenzione nel 2010, la cooperazione tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa nel campo della violenza contro le donne e della violenza domestica è uno dei temi di risalto nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rispetto alla cooperazione tra le due organizzazioni.¹⁰² Il GREVIO si è impegnato in una serie di attività di collaborazione con UN WOMEN, con il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW), con la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, con la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, e fa parte di quella che è divenuta la Piattaforma delle Nazioni Unite e di meccanismi regionali indipendenti per l'eliminazione della violenza e della discriminazione nei confronti delle donne (Piattaforma su EDVAW).

109. Il Consiglio d'Europa e UN WOMEN hanno sviluppato una cooperazione regolare e tangibile, anche attraverso il coinvolgimento del GREVIO in diverse iniziative. Ciò include, ad esempio, la partecipazione dell'allora Presidente del GREVIO alla conferenza globale co-organizzata da UN WOMEN, tenutasi a Istanbul il 9-10 dicembre 2015 e intitolata *"Porre fine alla violenza contro le donne: consolidare i progressi per accelerare il cambiamento"* e alla riunione del gruppo di esperti di UN WOMEN sulla violenza contro le donne in politica (New York, 8-9 marzo 2018), che ha portato alla pubblicazione di un rapporto contenente raccomandazioni sull'argomento. La Presidente del GREVIO è inoltre intervenuta al forum regionale *"Promuovere l'attuazione della Convenzione di Istanbul nei Balcani occidentali e in Turchia – Politiche integrate, partenariati inclusivi"* (Skopje, 27-28 novembre 2018), compreso nel programma di UN WOMEN *"Applicare le norme, cambiare le mentalità - Porre fine alla violenza contro le donne nei Paesi dei Balcani occidentali e in Turchia"*.

110. Il GREVIO ha contribuito attivamente, attraverso la presentazione di osservazioni scritte, al processo che ha portato all'adozione da parte del Comitato CEDAW della Raccomandazione n.35 sulla violenza di genere contro le donne (aggiornamento della Raccomandazione Generale n.19)¹⁰³. La Raccomandazione Generale trae ispirazione dalla Convenzione di Istanbul, poiché approfondisce la natura di genere di tale forma di violenza e rafforza le linee guida rivolte agli Stati, nell'ambito della prevenzione, della protezione, del perseguimento e delle politiche integrate, in linea con le norme innovative sancite dalla Convenzione. La Presidente del GREVIO ha inoltre presieduto la Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne che ha adottato la Raccomandazione, mentre l'Ufficio di Presidenza (Bureau) del GREVIO ha partecipato alla tavola rotonda di alto livello per presentare la Raccomandazione Generale nel corso della 68ª sessione della Commissione CEDAW, il 14 novembre 2017, al Palais des Nations di Ginevra.

102. Cfr. Risoluzione 65/130 adottata alla 65ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/130; l'ultima risoluzione, 73/15, è stata adottata il 26 novembre 2018 alla 73ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/15).

103. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en.

111. La Presidente e gli altri membri del GREVIO, nonché il Segretariato del GREVIO, hanno regolarmente partecipato alle sessioni della Commissione sullo status delle donne a New York, prendendo parte a vari eventi ufficiali e collaterali, organizzati dal Consiglio d'Europa o da altri partner.

112. Fin dalla sua creazione, il GREVIO ha mantenuto stretti contatti con la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, Dubravka Šimonović, che è stata invitata a uno scambio di opinioni con il GREVIO, in occasione della sua seconda riunione nel novembre del 2015, per discutere le possibili prospettive di sinergie e collaborazioni. Uno dei principali risultati di tale cooperazione è il coinvolgimento del GREVIO in un network di meccanismi internazionali e regionali sulla violenza contro le donne, creato su iniziativa della Relatrice Speciale, che comprende anche il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla questione della discriminazione contro le donne nel diritto e nella pratica, il Comitato CEDAW, il Relatore Speciale sui diritti delle donne della Commissione interamericana per i diritti umani, la Relatrice speciale sui diritti delle donne in Africa, istituita dalla Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli, e il Comitato di esperti/e del meccanismo di monitoraggio per la Convenzione di Belém do Pará.

113. Il GREVIO ha sottoscritto le seguenti dichiarazioni e appelli congiunti, promossi dalla Relatrice Speciale e da altri meccanismi globali e regionali sui diritti delle donne:

- ▶ Appello congiunto per porre fine al femminicidio e alla violenza di genere, il 25 novembre 2016.¹⁰⁴
- ▶ Dichiarazione congiunta “Fermare l’epidemia globale di femminicidi (#NiUnaMenos) e sostenere le donne che si schierano contro la violenza nei confronti delle donne (#MeToo)”, 25 novembre 2018.¹⁰⁵
- ▶ Dichiarazione congiunta in chiusura della 63^a sessione della Commissione sullo status delle donne, 20 marzo 2019, sommandosi alle richieste del Segretario Generale delle Nazioni Unite, per accrescere l’impegno nel contrasto agli attacchi ai diritti delle donne in tutte le regioni del mondo.¹⁰⁶
- ▶ Dichiarazione congiunta “La violenza nelle relazioni d’intimità è un fattore essenziale nella determinazione della custodia dei figli”, 31 maggio 2019.¹⁰⁷
- ▶ Dichiarazione congiunta “Le violenze e molestie contro le donne e le ragazze nel mondo del lavoro sono violazioni dei diritti umani”, 31 maggio 2019.¹⁰⁸

114. Tale rete informale è divenuta una piattaforma¹⁰⁹ nel marzo del 2018, a seguito di una consultazione tra sette meccanismi internazionali e regionali, in occasione della 62^a sessione della Commissione sullo status delle donne del 12 marzo 2018, seguita il 13 marzo da una tavola rotonda di alto livello cui ha partecipato la Presidente del GREVIO. Da allora, la piattaforma si è riunita regolarmente a margine dei principali eventi delle Nazioni Unite e/o degli eventi ospitati dai membri della piattaforma, per discutere i progressi nell’attuazione delle norme regionali e internazionali e

104. www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20911&LangID=E.

105. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23921&LangID=E.

106. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24380&LangID=E.

107. <https://rm.coe.int/final-statement-vaw-and-custody/168094d880>.

108. www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/StatementILO_31May2019.pdf.

109. www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/CooperationGlobalRegionalMechanisms.aspx.

per coordinare le azioni necessarie a superare gli ostacoli e le difficoltà incontrate dai differenti meccanismi nel corso del loro lavoro. La Presidente del GREVIO ha partecipato a tali riunioni a margine in occasione della 62ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle donne (New York, 12-23 marzo 2018), della 169ª sessione della Commissione Interamericana per i Diritti Umani (Boulder, Colorado, 2 ottobre 2018) e della 63ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle donne (New York, 11-22 marzo 2019). Il Consiglio d'Europa ha ospitato l'ultima di tali riunioni, il 23 maggio 2019, quale evento collaterale della conferenza "I diritti delle donne a un bivio", incentrata sul perfezionamento della cooperazione internazionale per porre fine alla violenza contro le donne, organizzata dal Consiglio d'Europa in cooperazione con la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, e con la Presidenza francese del Comitato dei Ministri. La Presidente del GREVIO ha partecipato alle tavole rotonde di apertura e di chiusura, mentre una delle sessioni della conferenza è stata dedicata alla presentazione della piattaforma.

115. Infine, la Presidente del GREVIO e la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, hanno partecipato congiuntamente a una riunione della commissione permanente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a Parigi, il 1° marzo 2019.

2. Organizzazione degli Stati americani (OSA o OAS)

116. Dalla creazione del GREVIO nel 2015, è emersa la volontà di creare ponti tra il meccanismo di monitoraggio della Convenzione e il Meccanismo di follow-up (MESECVI) della Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (la Convenzione Belém do Pará). Adottata nel 1994, la Convenzione Belém do Pará rappresenta un pionieristico strumento giuridico sulla violenza contro le donne nelle Americhe, che ha spianato la strada alla Convenzione di Istanbul.

117. Per promuovere uno scambio di esperienze tra il MESECVI e il GREVIO, il 15 e 16 ottobre 2015 l'allora Segretaria Esecutiva del GREVIO, Bridget O'Loughlin, ha partecipato alla sesta Conferenza degli Stati parte della Convenzione di Belém do Pará, a Lima, in Perù.¹¹⁰

118. Tra il 2015 e il 2018, nel quadro della cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi, alcuni membri del Comitato di esperti del MESECVI, del GREVIO e del suo Segretariato, hanno partecipato a tre conferenze sul femminicidio, organizzate dal Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea del Parlamento Europeo e dalla Fondazione Heinrich Böll.¹¹¹ A Bruxelles e a San Salvador, gli esperti ed esperte dei due organismi di monitoraggio, insieme a rappresentanti dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e delle organizzazioni della

110. Cfr. Informazioni sulla sesta Conferenza degli Stati parte della Convenzione di Belém do Pará, disponibili all'indirizzo www.oas.org/en/mesecvi/conferenceofstatesparty.asp.

111. Cfr. Informazioni sulla nona, decima e undicesima Conferenza sul Femminicidio organizzate dal Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea al Parlamento Europeo e dalla Fondazione Heinrich Böll, disponibili all'indirizzo <https://eu.boell.org/en/tags/feminicide>.

società civile, hanno fatto il punto sulla situazione relativa al femminicidio in Europa e in America Latina. Si è anche discusso dello stato di avanzamento nell'attuazione della legislazione sul femminicidio nelle diverse regioni e di altre proposte per affrontare tale flagello.

119. Il 7 settembre 2017, l'OAS ha organizzato una riunione speciale a Washington DC dal titolo "Meccanismi regionali e internazionali per un approccio globale nel contrasto alla violenza contro le donne e le ragazze"¹¹² con la partecipazione della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, Dubravka Šimonović, la Vicepresidente del Comitato di esperti del MESECVI Sylvia Mesa, e la Presidente del GREVIO, Feride Acar. Tale iniziativa ha avuto luogo prima della costituzione formale della piattaforma (vedi sopra) nel marzo del 2018.

3. Banca Mondiale

120. Nell'ambito della "Law, Justice and Development Week", è stata stabilita una collaborazione tra il meccanismo di monitoraggio della Convenzione e la Banca Mondiale. Si tratta di un evento annuale, organizzato dall'Unità di vicepresidenza giuridica della Banca mondiale, che riunisce un numero significativo di professionisti dello sviluppo a Washington DC.¹¹³ L'evento mira a promuovere gli strumenti giuridici quali mezzi utili allo sviluppo.

121. Il 6 novembre 2017, la Presidente del GREVIO ha partecipato alla "Law, Justice and Development Week" dedicata a "Genere, diritto e sviluppo"¹¹⁴. La Presidente, insieme a Sylvia Mesa, Presidente del Comitato di esperti del meccanismo di follow-up della Convenzione di Belém do Pará, e a Dubravka Šimonović, Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, ha preso parte alla tavola rotonda dal titolo "Meccanismi internazionali e regionali per la violenza contro le donne". I partecipanti hanno preso la parola per ricordare l'importanza di collegare e coordinare gli strumenti e i meccanismi internazionali e regionali sulla violenza contro le donne, al fine di promuovere interventi efficaci e per ottenere risultati positivi.

122. Un anno dopo, il 5 novembre 2018, nel corso della "Law, Justice and Development Week" dedicata a "Diritti, protezione e sviluppo", l'allora Segretaria Esecutiva del GREVIO ha partecipato come relatrice a una tavola rotonda intitolata "Diritti umani delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo".¹¹⁵ L'evento è stato organizzato dal Consiglio d'Europa in cooperazione con la Women's Refugee

112. OAS, Meccanismi regionali e internazionali per un approccio globale per contrastare la violenza contro le donne e le ragazze, 7 novembre 2017, disponibile all'indirizzo www.oas.org/en/mese cvi/docs/MESECVI-VAWRegionalMecs-EN.pdf.

113. Cfr. Settimane di legge, giustizia e sviluppo, disponibili all'indirizzo www.worldbank.org/en/about/legal/brief/law-justice-and-development-weeks.

114. Banca mondiale: Settimana di legge, giustizia e sviluppo 2017 – Genere, legge e sviluppo, disponibile all'indirizzo www.worldbank.org/en/events/2017/03/28/law-justice-and-development-week-2017.

115. Banca mondiale: Settimana della legge, della giustizia e dello sviluppo 2018 – Diritti, Protezione e Sviluppo, disponibile all'indirizzo www.worldbank.org/en/events/2018/05/25/law-justice-and-development-week-2018-rights-protection-and-development.

Commission. Il dibattito ha dato risalto alle difficoltà affrontate dalle donne rifugiate e richiedenti asilo, così come alle norme giuridiche stabilite dalla Convenzione per garantire loro la protezione dalla violenza contro le donne.

4. Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

123. Nel 2014, il Consiglio Ministeriale dell'OSCE ha dato prova del proprio sostegno alla Convenzione, attraverso l'adozione di una decisione sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, che invita esplicitamente gli Stati membri dell'OSCE a firmarla e ratificarla.¹¹⁶ Da allora, la cooperazione tra l'OSCE e il GREVIO è stata garantita grazie a fruttuosi scambi di opinioni, nell'ambito di riunioni politiche di alto livello, organizzate dalla Sezione OSCE responsabile per le questioni di genere e dall'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), quali le Conferenze per la Gender Equality Review e gli Human Dimension Implementation Meetings dell'OSCE.

124. Alcune componenti dell'Ufficio di Presidenza del GREVIO (Bureau) hanno partecipato in quanto relatrici alla Gender Conference dal titolo "Lotta alla violenza contro le donne nell'area OSCE", tenutasi il 22 luglio 2017 a Vienna, e alla seconda Conferenza per la Gender Equality Review dell'OSCE, il 12-13 giugno 2017.¹¹⁷ Questi due eventi hanno riunito alcuni principali attori dei governi nazionali, delle organizzazioni internazionali, di uffici dell'OSCE e della società civile operativi sul campo, per elaborare una strategia multisettoriale per l'uguaglianza di genere e per la lotta alla violenza contro le donne, anche in zone di conflitto. Le discussioni si sono incentrate sulla necessità di creare sinergie tra le norme internazionali di alto livello, come il Piano d'azione dell'OSCE per la promozione dell'uguaglianza di genere, e la Convenzione, a sostegno della creazione e dell'attuazione di efficaci quadri giuridici e politici nazionali, per combattere la violenza contro le donne. Si è anche trattato il tema dei programmi di formazione per la magistratura e per le forze dell'ordine. Un altro delle principali questioni trattate è stata la necessità di contrastare gli stereotipi di genere, anche grazie al coinvolgimento di uomini e ragazzi nella promozione di ruoli di genere positivi e nella prevenzione della violenza contro le donne.

125. Inoltre, il Segretariato del GREVIO ha regolarmente presentato contributi scritti agli Human Dimension Implementation Meetings, che si tengono annualmente per fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti dall'OSCE in materia di dimensione umana. Il 2 e 3 luglio 2018, Simona Lanzoni, all'epoca Seconda Vicepresidente del GREVIO, ha partecipato al Supplementary Human Dimension Meeting dal titolo "Contrastare la violenza contro le donne – Responsabilità di tutti".¹¹⁸ Tale evento

116. Consiglio ministeriale dell'OSCE, Decisione n°7/14 sulla Prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, 5 dicembre 2014, disponibile all'indirizzo [MC.DEC/7/14/Corr.1 \(osce.org\)](https://www.osce.org/decisions/714).

117. Cfr. OSCE, Conferenza di genere: Lotta alla violenza contro le donne nell'area OSCE, 22 luglio 2016, disponibile all'indirizzo www.osce.org/secretariat/249011; seconda Conferenza OSCE Gender Equality Review, 12-13 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: www.osce.org/event/2nd-osce-gender-equality-review-conference.

118. Cfr. OSCE, Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM): Contrastare la violenza contro le donne – Responsabilità di tutti, 2-3 luglio 2018, disponibile all'indirizzo www.osce.org/shdm_2_2018.

collaterale voleva fornire un'opportunità di dialogo tra gli Stati, le organizzazioni internazionali e la società civile, in merito alle buone pratiche, alle difficoltà che riscontrate nella lotta alla violenza contro le donne, e alle misure per favorire l'autonomia delle donne.

126. Tenuto conto della necessità di raccogliere dati sistematici e comparabili a livello europeo, nel 2019 l'OSCE ha pubblicato un rapporto che presenta i risultati di un'indagine sulla violenza contro le donne, il benessere e la sicurezza delle donne¹¹⁹, condotta nel 2018 in Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Moldavia, Ucraina e Kosovo. Lo studio è basato sulle definizioni delle diverse forme di violenza contro le donne, come formulate nella Convenzione. Per migliorare il monitoraggio della legislazione e delle pratiche orientate al contrasto della violenza contro le donne, l'indagine fornisce dati sulla frequenza degli atti di violenza, sulle norme di genere e sugli atteggiamenti, nonché sulla propensione delle vittime a denunciare le violenze e a chiedere aiuto. I membri del GREVIO hanno partecipato come relatori alla presentazione della relazione illustrativa dei risultati dell'indagine, tenutasi l'8 marzo 2019¹²⁰, e alla conferenza di alto livello del 6 e 7 maggio 2019, finalizzata a divulgarne le principali conclusioni e a discutere dei possibili margini di miglioramento con le parti coinvolte.¹²¹

5. Unione europea (UE)

127. La Convenzione di Istanbul è aperta alla firma e alla ratifica da parte dell'Unione europea. Nell'ottobre 2015, la Commissione europea ha pubblicato una *road map* per la ratifica della Convenzione, con l'obiettivo di creare un quadro giuridico coerente a livello europeo, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e per rafforzare la capacità degli Stati membri dell'UE nello sviluppo di politiche efficaci in questo settore. L'Unione europea ha firmato la Convenzione il 13 giugno 2017. Durante il periodo oggetto di questo rapporto, sotto diverse presidenze dell'UE, il Segretariato del GREVIO ha mantenuto contatti regolari con il Consiglio dell'UE e ha partecipato a diverse riunioni del Gruppo Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone (FREMP), al fine di presentare le norme della Convenzione, illustrare il lavoro dei suoi organi di monitoraggio e discutere il processo di ratifica. Per tutto il periodo di riferimento, il Parlamento Europeo ha ripetutamente espresso il proprio sostegno alla Convenzione e ha emanato una serie di risoluzioni per invitare la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea ad assicurare l'avanzamento dei negoziati e a esortare gli Stati membri dell'Unione che non lo avessero ancora fatto, a firmare e ratificare la Convenzione. Il 4 aprile 2019, il Parlamento Europeo ha adottato la risoluzione 2019/2678 (RSP) in cui "decide di domandare il parere della Corte di Giustizia circa la compatibilità con i trattati della proposta adesione dell'Unione [Europa] alla Convenzione di Istanbul [sulla

119. Cfr. Indagine condotta dall'OSCE sul benessere e la sicurezza delle donne, 6 marzo 2019, disponibile all'indirizzo www.osce.org/secretariat/415760.

120. Cfr. La presentazione del sondaggio condotto dall'OSCE rivela la violenza contro le donne nell'Europa sudorientale e orientale, 8 marzo 2019, disponibile all'indirizzo www.osce.org/secretariat/413894.

121. Cfr. Conferenza sulla lotta alla violenza contro le donne e le ragazze 6-7 maggio 2019, disponibile all'indirizzo www.osce.org/secretariat/415760.

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica] e della procedura in vista di detta adesione”.

128. Nel periodo in esame si sono tenuti vari scambi con il Parlamento Europeo. Il 21 novembre 2017, la Seconda Vicepresidente del GREVIO, Simona Lanzoni, ha partecipato a una riunione della Commissione interparlamentare organizzata dalla Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, per discutere lo stato di ratifica e attuazione della Convenzione, a livello europeo e nazionale, e il processo di monitoraggio del GREVIO. Il 27 novembre 2018, su invito delle correlatrici del Parlamento europeo sulla ratifica dell’UE, Anna Maria Corazza Bildt e Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, l’allora Segretaria Esecutiva del GREVIO, Bridget T. O’Loughlin, ha partecipato a una riunione della Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere. Il 13 marzo 2019, la Vice Segretaria Generale del Consiglio d’Europa Gabriella Battaini-Dragoni ha incontrato a Strasburgo Anna Maria Corazza Bildt, per discutere le strategie intese ad assicurare l’avanzamento del processo di ratifica e a promuovere la Convenzione.

129. Sono stati instaurati stretti legami anche con diverse agenzie dell’Unione europea o con organismi affiliati. In occasione della sua quarta riunione (18-20 gennaio 2016), il GREVIO ha tenuto uno scambio di opinioni con l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), rappresentato dall’allora Direttrice, Virginija Langbakk, e dalla Responsabile per la violenza di genere Jurgita Pečiūrienė. L’incontro è stato l’occasione per evidenziare i rapporti sinergici e complementari che possono instaurarsi tra l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e il GREVIO. I dati sulla violenza di genere raccolti dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere sono regolarmente citati nei rapporti di valutazione del GREVIO. Nel corso dell’ottava riunione (7-10 novembre 2016), i membri del GREVIO hanno tenuto uno scambio di opinioni con la responsabile del Dipartimento libertà e giustizia dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Joanna Goodey. Lo scambio di opinioni si è focalizzato sui risultati dell’indagine del 2014 sulla violenza contro le donne, condotta dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, e in termini più generali sull’importanza dei dati disaggregati per genere nel monitoraggio sull’attuazione del rispetto dei diritti umani, soprattutto in relazione alla violenza di genere. I rappresentanti di Eurostat e la DG Just hanno partecipato alla quattordicesima riunione del GREVIO (25-27 giugno 2018) e hanno informato i membri del GREVIO sullo stato di avanzamento dell’indagine sulla violenza di genere attualmente in corso di elaborazione da parte del Sistema statistico europeo, ovvero da parte di Eurostat, in partenariato con le autorità degli Stati membri dell’UE, dei Paesi dello Spazio economico europeo e dell’Associazione europea di libero scambio.

130. Nel corso dello scambio di opinioni con Eurostat, i membri del GREVIO hanno insistito sull’importanza di seguire un approccio sensibile al genere e di tenere conto, nell’impostazione della ricerca, del fatto che la violenza di genere colpisce le donne in maniera sproporzionata. Il GREVIO ha inoltre sottolineato la necessità di fondare l’indagine su indicatori specifici, appositamente elaborati per misurare la violenza contro le donne, piuttosto che su indicatori generici che vengono applicati nelle indagini demografiche generali e nelle indagini sulla vittimizzazione criminale.

8 Questions on 8 March



Slide the bar to rank your responses

START

Comunicazione

1. Pubblicazioni

131. La pubblicazione e l'efficace divulgazione dei primi rapporti di valutazione di base del GREVIO contribuiscono significativamente a potenziare l'impatto del lavoro del GREVIO tra le diverse parti interessate. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 11 della Convenzione, i rapporti e le conclusioni del GREVIO vengono resi pubblici non appena adottati, assieme alle eventuali osservazioni della Parte interessata. Durante il periodo di riferimento, è stato pubblicato un totale di otto rapporti di valutazione di base del GREVIO: questi sono disponibili sul sito web della Convenzione di Istanbul, insieme alle osservazioni delle rispettive autorità nazionali. Ogni volta che viene pubblicato un rapporto, viene emesso un comunicato stampa. In tale occasione, i membri del GREVIO e del Segretariato possono rilasciare interviste per fornire informazioni sul rapporto e sul processo di valutazione.

132. Inoltre, sul sito web della Convenzione di Istanbul è stata resa disponibile un'ampia raccolta di pubblicazioni, dotate d'informazioni generali sui vari aspetti della Convenzione e provviste di consigli pratici per operatori e decisori politici, sui provvedimenti da adottare per mettere in atto la Convenzione¹²². Tra questi, è stato pubblicato un volantino sul meccanismo di monitoraggio della Convenzione, nonché il volantino "Domande e risposte sulla Convenzione", disponibile in 24 lingue, che affronta la questione delle interpretazioni distorte e delle false narrazioni sulla

122. La lista completa delle pubblicazioni può essere consultata sul sito della Convenzione, al seguente indirizzo: www.coe.int/en/web/istanbul-convention/publications.

Convenzione, presentandone in modo chiaro gli obiettivi e il campo di applicazione. Inoltre, è stata aggiornata la presentazione di diverse schede tematiche informative e precisamente di quelle relative ai seguenti temi: (a) i diritti dei bambini e delle bambine, (b) lo stalking, (c) la protezione delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo dalla violenza di genere, (d) i crimini commessi in nome del cosiddetto onore, (e) le mutilazioni genitali femminili.

2. Altre comunicazioni

133. Nel corso del periodo esaminato, il GREVIO e il suo Segretariato hanno partecipato a numerose iniziative volte a informare e a far conoscere meglio la Convenzione. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2017, tutti i membri del GREVIO e l'allora Segretaria Esecutiva hanno partecipato alla realizzazione di un video¹²³ illustrativo delle norme della Convenzione e di come queste intendano dare sostegno a tutti gli attori, governativi e non governativi, coinvolti nella lotta alla violenza contro le donne. In occasione della Giornata internazionale della donna, l'8 marzo 2019, è stato pubblicato il questionario interattivo "8 domande l'8 marzo", in inglese, francese, italiano, tedesco e russo, al fine di realizzare attività di sensibilizzazione sulla Convenzione, di raccogliere le opinioni su quelle che sono considerate le priorità nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze, e per dissipare ogni fraintendimento sulla Convenzione.

134. Il Segretariato del GREVIO ha inoltre partecipato alla creazione di un corso online gratuito sulla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, insieme al Programma europeo per la formazione dei professionisti del diritto sui diritti umani (HELP) del Consiglio d'Europa. Il corso HELP presenta in modo interattivo i concetti chiave, il quadro giuridico internazionale ed europeo, e la giurisprudenza europea che regolano la prevenzione e la protezione delle donne e delle ragazze dalla violenza, focalizzandosi in particolare sulla Convenzione. Composto da sei diversi moduli, il corso offre un curriculum completo per migliorare la risposta giudiziaria nei casi di violenza contro le donne, per favorire l'accesso alla giustizia da parte delle vittime e per perseguire i responsabili.

123. Cfr. <https://vimeo.com/256080203>.



Considerazioni conclusive

135. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa e il suo meccanismo di monitoraggio offrono un contributo sostanziale all'impegno globale per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Grazie ai suoi rapporti di valutazione di base, il GREVIO contribuisce a rafforzare le iniziative nazionali, volte al contrasto della violenza contro le donne e fornisce alle autorità orientamenti sugli aspetti legislativi e le politiche pubbliche. I rapporti rappresentano un'autorevole fonte d'informazione su diverse questioni e individuano le lacune, i bisogni e le buone pratiche negli Stati parte della Convenzione. La rilevanza dei rapporti va oltre le Parti direttamente interessate, poiché possono servire da guida per tutti gli altri Paesi e attori coinvolti, compresi quelli che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul.

136. Il GREVIO rileva con soddisfazione il fatto che 34 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano già ratificato la Convenzione e che altri 11, tra cui l'Unione europea, l'abbiano firmata. Si compiace inoltre dell'interesse espresso da alcuni Stati non membri ad aderire in futuro alle norme della Convenzione. Il GREVIO auspica vivamente che gli Stati che non lo hanno ancora fatto avviino presto le procedure di firma e ratifica. Si augura inoltre che i suoi rapporti di valutazione, insieme a questo primo rapporto generale sulle sue attività, servano a dimostrare in modo inequivocabile quanto siano infondate le preoccupazioni che hanno rallentato, in alcuni Paesi, i processi di ratifica.

137. Questo primo rapporto sulle attività del GREVIO mette in luce tendenze, progressi e difficoltà che emergono dal processo di monitoraggio dei Paesi. Evidenzia inoltre l'importanza cruciale del coordinamento tra le organizzazioni internazionali, sulle diverse attività svolte a livello regionale e internazionale. Il GREVIO è consapevole della necessità di garantire messaggi coerenti, per evitare qualsiasi sovrapposizione nelle operazioni di monitoraggio. Il partenariato sviluppato nell'ambito di quella che è oggi la Piattaforma delle Nazioni Unite e dei meccanismi regionali di esperti indipendenti per l'eliminazione della discriminazione e della violenza contro le donne, di cui GREVIO fa parte, è una dimostrazione tangibile dell'impegno internazionale in tal senso, orientato al raggiungimento di una maggiore complementarità e sinergia. Il GREVIO auspica che tale Piattaforma trovi il modo di divenire uno spazio istituzionalizzato sostenibile, in grado di accogliere tutti i meccanismi di monitoraggio indipendenti sulla violenza contro le donne e per i diritti delle donne.

Appendice 1 – Lista delle attività del GREVIO tra giugno 2015 e maggio 2019

Elezioni dei membri del GREVIO da parte del Comitato delle Parti (CoP):

- ▶ Elezione dei primi 10 membri del GREVIO: 1ª riunione del CoP, Strasburgo, 4 maggio 2015
- ▶ Elezione di 5 membri aggiuntivi del GREVIO: 5ª riunione del CoP, Strasburgo, 24 maggio 2018
- ▶ Elezione di 10 membri del GREVIO: 7ª riunione del CoP, Strasburgo, 3 maggio 2019

Riunioni del GREVIO

- ▶ 1ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 21-23 settembre 2015
- ▶ 2ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 18-20 novembre 2015
- ▶ 3ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 21-22 dicembre 2015
- ▶ 4ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 18-20 gennaio 2016
- ▶ 5ª riunione del GREVIO, Parigi: 9-11 marzo 2016
- ▶ 6ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 23-25 maggio 2016
- ▶ 7ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 19-22 settembre 2016
- ▶ 8ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 7-10 novembre 2016
- ▶ 9ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 14-17 febbraio 2017
- ▶ 10ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 3-5 aprile 2017
- ▶ 11ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 26-29 giugno 2017
- ▶ 12ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 9-13 ottobre 2017
- ▶ 13ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 20-23 febbraio 2018
- ▶ 14ª riunione del GREVIO, Bruxelles: 25-27 giugno 2018
- ▶ 15ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 10-11 settembre 2018
- ▶ 16ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 4-6 febbraio 2019
- ▶ 17ª riunione del GREVIO, Strasburgo: 22-23 maggio 2019

Scambi di opinioni tra la Presidente del GREVIO e il Comitato delle Parti (CoP)

- ▶ 2ª riunione del CoP, Strasburgo: 14 dicembre 2015
- ▶ 3ª riunione del CoP, Strasburgo: 26 aprile 2016
- ▶ 4ª riunione del CoP, Strasburgo: 30 gennaio 2018
- ▶ 5ª riunione del CoP, Strasburgo: 24 maggio 2018
- ▶ 6ª riunione del CoP, Strasburgo: 25 gennaio 2019

Scambi di opinioni fra la Presidente del GREVIO e il Comitato dei Ministri

- ▶ 1295^a riunione dei Deputati dei Ministri, Strasburgo, 27 settembre 2017
- ▶ 1328^a riunione dei Deputati dei Ministri, Strasburgo, 24 ottobre 2018
- ▶ 1347^a riunione dei Deputati dei Ministri, Strasburgo, 29 maggio 2019

Scambi di opinioni tra i membri del GREVIO e l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

- ▶ Riunione del Comitato permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Parigi, 1° marzo 2019
- ▶ Riunione congiunta della Commissione dell'Assemblea Parlamentare per l'uguaglianza e la non discriminazione e della rete Donne libere dalla violenza, Strasburgo, 24 gennaio 2019
- ▶ Riunione della rete parlamentare Donne libere dalla violenza, Strasburgo, 11 ottobre 2017
- ▶ Riunione congiunta della Commissione dell'Assemblea parlamentare per l'uguaglianza e la non discriminazione e della rete Donne libere dalla violenza, Berlino, 12-13 maggio 2016
- ▶ Riunione della rete parlamentare Donne libere dalla violenza, Parigi, 11 marzo 2016

Dialoghi di stato del GREVIO

- ▶ Dialogo con i rappresentanti di Monaco, Strasburgo, 8 novembre 2016
- ▶ Dialogo con i rappresentanti dell'Austria, Strasburgo, 9 novembre 2016
- ▶ Dialogo con i rappresentanti della Danimarca, Strasburgo, 4 aprile 2017
- ▶ Dialogo con i rappresentanti dell'Albania, Strasburgo, 5 aprile 2017
- ▶ Dialogo con i rappresentanti del Montenegro, Strasburgo, 10 ottobre 2017
- ▶ Dialogo con i rappresentanti della Turchia, Strasburgo, 11 ottobre 2017
- ▶ Dialogo con i rappresentanti della Svezia, Strasburgo, 21 febbraio 2018
- ▶ Dialogo con i rappresentanti del Portogallo, Strasburgo, 22 febbraio 2018

I primi rapporti di valutazione di base del GREVIO (in ordine di pubblicazione):

- ▶ Austria (adottato durante l'11^a riunione del GREVIO): 27 settembre 2017
- ▶ Monaco (adottato durante l'11^a riunione del GREVIO): 27 settembre 2017
- ▶ Albania (adottato durante la 12^a riunione del GREVIO): 24 novembre 2017
- ▶ Danimarca (adottato durante la 12^a riunione del GREVIO): 24 novembre 2017
- ▶ Turchia (adottato durante la 14^a riunione del GREVIO): 15 ottobre 2018
- ▶ Montenegro (adottato durante la 14^a riunione del GREVIO): 15 ottobre 2018
- ▶ Svezia (adottato mediante procedura scritta): 21 gennaio 2019
- ▶ Portogallo (adottato mediante procedura scritta): 21 gennaio 2019

Appendice 2 - Calendario delle visite di valutazione del GREVIO (novembre 2016 - marzo 2019)

Parti della Convenzione	Invio questionario	Scadenza per relazioni	Visite di valutazione	Pubblicazione dei rapporti del GREVIO
Austria Monaco	marzo 2016	settembre 2016	novembre / dicembre 2016	settembre 2017
Albania Danimarca	settembre 2016	gennaio 2017	aprile + maggio 2017	novembre 2017
Montenegro Turchia	gennaio 2017	maggio 2017	ottobre + novembre 2017	settembre 2018
Portogallo Svezia	maggio 2017	settembre 2017	febbraio + marzo 2018	gennaio 2019
Finlandia Francia	novembre 2017	marzo 2018	ottobre 2018	sett 2019 Finlandia dic 2019 Francia
Italia Paesi Bassi Serbia	febbraio 2018	giugno 2018	marzo 2019	gennaio 2020
Spagna Belgio	settembre 2018	febbraio 2019	ottobre 2019	giugno 2020
Andorra Slovenia Malta	febbraio 2019	settembre/ ottobre 2019	febbraio/marzo 2020	gennaio 2021
Bosnia e Erzegovina Polonia Romania San Marino	settembre 2019	febbraio 2020	ottobre 2020	giugno 2021

Appendice 3 - Firme e ratifiche della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Stato membro del Consiglio d'Europa	Firma	Ratifica	Entrata in vigore
Albania	19/12/2011	04/02/2013	01/08/2014
Andorra	22/02/2013	22/04/2014	01/08/2014
Armenia	18/01/2018		
Austria	11/05/2011	14/11/2013	01/08/2014
Azerbaijan			
Belgio	11/09/2012	14/03/2016	01/07/2016
Bosnia e Erzegovina	08/03/2013	07/11/2013	01/08/2014
Bulgaria	21/04/2016		
Croazia	22/01/2013	12/06/2018	01/10/2018
Cipro	16/06/2015	10/11/2017	01/03/2018
Repubblica Ceca	02/05/2016		
Danimarca	11/10/2013	23/04/2014	01/08/2014
Estonia	02/12/2014	26/10/2017	01/02/2018
Finlandia	11/05/2011	17/04/2015	01/08/2015
Francia	11/05/2011	04/07/2014	01/11/2014
Georgia	19/06/2014	19/05/2017	01/09/2017
Germania	11/05/2011	12/10/2017	01/02/2018
Grecia	11/05/2011	18/06/2018	01/10/2018
Ungheria	14/03/2014		

Stato membro del Consiglio d'Europa	Firma	Ratifica	Entrata in vigore
Islanda	11/05/2011	26/04/2018	01/08/2018
Irlanda	05/11/2015	08/03/2019	01/07/2019
Italia	27/09/2012	10/09/2013	01/08/2014
Lettonia	18/05/2016		
Liechtenstein	10/11/2016		
Lituania	07/06/2013		
Lussemburgo	11/05/2011	07/08/2018	01/12/2018
Malta	21/05/2012	29/07/2014	01/11/2014
Monaco	20/09/2012	07/10/2014	01/02/2015
Montenegro	11/05/2011	22/04/2013	01/08/2014
Paesi Bassi	14/11/2012	18/11/2015	01/03/2016
Macedonia del Nord	08/07/2011	23/03/2018	01/07/2018
Norvegia	07/07/2011	05/07/2017	01/11/2017
Polonia	18/12/2012	27/04/2015	01/08/2015
Portogallo	11/05/2011	05/02/2013	01/08/2014
Repubblica della Moldavia	06/02/2017		
Romania	27/06/2014	23/05/2016	01/09/2016
Federazione Russa			
San Marino	30/04/2014	28/01/2016	01/05/2016
Serbia	04/04/2012	21/11/2013	01/08/2014
Repubblica Slovacca	11/05/2011		
Slovenia	08/09/2011	05/02/2015	01/06/2015
Spagna	11/05/2011	10/04/2014	01/08/2014
Svezia	11/05/2011	01/07/2014	01/11/2014
Svizzera	11/09/2013	14/12/2017	01/04/2018
Turchia	11/05/2011	14/03/2012	01/08/2014
Ucraina	07/11/2011		
Regno Unito	08/06/2012		



Appendice 4 – Lista dei membri del GREVIO (da giugno 2015 a maggio 2019)


Nome	Nominata da	Titolo	Da	A
Feride Acar	Turchia	Presidente	01/06/2015	31/05/2019
Rosa Logar	Austria	Vicepresidente	01/06/2015	31/05/2019
Marceline Naudi	Malta	Seconda Vicepresidente	01/06/2015	12/10/2017
		Prima Vicepresidente	12/10/2017	31/05/2019
Simona Lanzoni	Italia	Seconda Vicepresidente	12/10/2017	31/05/2019
Biljana Branković	Serbia	Membro	01/06/2019	31/05/2023
Françoise Brié	Francia	Membro	01/06/2019	31/05/2023
Rachel Eapen Paul	Norvegia	Membro	01/09/2018	31/08/2022
Gemma Gallego	Spagna	Membro	12/10/2017	31/05/2019
Per Arne Håkansson	Svezia	Membro	01/06/2019	31/05/2023
Sabine Kräuter-Stockton	Germania	Membro	01/09/2018	31/08/2022
Helena Leitão	Portogallo	Membro	01/06/2019	31/05/2023
Iris Luarasi	Albania	Membro	01/06/2019	31/05/2023
Vladimer Mkervalishvili	Georgia	Membro	01/09/2018	31/08/2022
Vesna Ratkovi	Montenegro	Membro	12/10/2017	31/05/2019
Aleid Van den Brink	Paesi Bassi	Membro	01/09/2018	31/08/2022



Appendice 5 - Segretariato del GREVIO (da giugno 2015 a maggio 2019)

- Bridget O’Loughlin, Segretaria Esecutiva (da giugno 2015 a settembre 2018)
- Liri Kopaçi-Di Michele, Segretaria Esecutiva (da settembre 2018 a maggio 2019)
- Carmela Apostol, Amministrativa
- Johan Friestedt, Amministrativa (da giugno 2015 a gennaio 2017)
- Çiğdem Kaya, Amministrativa (da agosto 2017 a maggio 2019)
- Johanna Nelles, Amministrativa
- Christina Olsen, Amministrativa
- Nadia Bollender, Assistente
- Irida Varfi-Boehrer, Assistente Amministrativa

Appendice 6 – La prima procedura di valutazione (di base) del GREVIO



www.coe.int

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Include 47 Stati membri, compresi tutti i paesi che fanno parte dell'Unione europea. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa è firmatario della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo supervisiona l'attuazione della Convenzione negli Stati membri.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE